



PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

AI SENSI DELLA L.R. 12/2005



PROVINCIA DI SONDRIO



B.1

Norme di attuazione

ADOZIONE
Delibera del Consiglio Provinciale
n° 29 del 20-04-09

VERIFICA DI CONFORMITA'
Delibera della Giunta Regionale
n° 8/10424 del 02-11-09

APPROVAZIONE
Delibera del Consiglio Provinciale
n° 4 del 25-01-10



Provincia di Sondrio
Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale ed Energia

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONI 2009



Via Calabria, 35 00187 Roma – Tel: 06.420821 Fax: 06.483574 info@sogesid.it Cod.Fisc.e p.IVA 04681091007

Con la Consulenza di:

Piano di Bilancio Idrico:

Studio Paoletti Ingegneri Associati

Via Bassini, 23 - 20133 Milano – Tel: 02.26681264 -Fax: 02.26681553
e-mail: studiopaoletti@etatec.it C.F. e P.IVA 08698310151

Fase raccolta dati e documento di scooping:

Ferrara Associati – Studio di progettazione ambientale
Dr. Arch. Giuliana Campioni Ferrara/Dr. Arch. Nicola Ferrara/
Prof. Arch. Guido Ferrara
Via Ghibellina, 81 – 50122 Firenze
Prof. Dr. Sebastiano Conte – Urbanista
Via San Liguori, 2 – 80070 Barano D'Ischia

Progettazione definitiva aggiornamento e integrazioni:

STUDIOQUATTRO - Dott. Arch. Silvano Molinetti

Piazza Bertacchi, 6 – 23022 Chiavenna (SO)- Tel: 0343.32835 Fax: 0343.35257
infoch@studioquattro.it - Cod.Fisc.e p.IVA 00145020145

Collaborazione: Dott. Arch. Valeria Biavaschi

Via Spluga, 15 - 23020 Prata Camportaccio (SO)
Cod.Fisc. BVSVLR70R53C623I p.IVA 00728660143

Prof.ssa Valeria Mezzanotte - Valutazione Ambientale Strategica
DISAT– Università degli Studi di Milano Bicocca– Piazza della Scienza 1- 20126 Milano

INDICE

TITOLO 1 - IL PIANO	3
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Natura ed effetti del Piano	3
Art. 3 - Le strategie e gli obiettivi del Piano	4
Art. 4 - Elaborati costitutivi del Piano.....	5
TITOLO II - ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	7
Capo 1 - Organizzazione tematica.....	7
Art. 5 - Significato e organizzazione delle indicazioni del Piano	7
Capo 2 - Ambiti ad elevata valenza ambientale	7
Art. 6 - Aree naturali protette, Parchi, Riserve, Monumenti naturali	7
Art. 7 - Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a disposizioni dell'art. 17 del Piano del paesaggio lombardo.....	8
Art. 8 - Aree di particolare interesse naturalistico e paesistico	8
Art. 9 - Rete Natura 2000	11
Art. 10 - Geositi	12
Art. 11 - Sistema a rete dei collegamenti funzionali -rete ecologica	13
Art. 12 - Varchi o corridoi paesistico-ambientali	13
Art. 13 - Aree di naturalità fluviale	14
Capo 3 - Eccellenze territoriali	15
Art. 14 - Viste passive e attive, statiche e dinamiche, di importanza paesistica.....	15
Art. 15 - Centri storici e nuclei antichi.....	15
Art. 16 - Edifici e manufatti di valore storico e culturale.....	16
Art. 17 - Terrazzamenti	17
Art. 18 - Itinerari di interesse paesistico, turistico e storico	17
Art. 19 - Aree di particolare interesse geomorfologico	17
Art. 20 - Conoidi di deiezione.....	18
Art. 21 - Forre	18
Art. 22 - Cascate.....	18
Art. 22 bis – Tutela e valorizzazione dei laghi e degli specchi lacuali.....	19
Art. 23 - Sito Unesco	19
Capo 4 - Assetto idrogeologico e sismico.....	19
Art. 24 - Norme generali per l'assetto idrogeologico e difesa del suolo	19
Art. 25 - Fasce fluviali	20
Art. 26 - Aree interessate da dissesto idraulico ed idrogeologico	20
Art. 27 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato.....	21
Art. 28 - Classificazione sismica dei Comuni.....	21
Capo 5 - Elementi e fattori di compromissione del paesaggio	22
Art. 29 - Aree di degrado e frange urbane destrutturate.....	22
Art. 30 - Elettrodotti	22
Art. 31 - Aree industriali logistiche e distretti industriali	23
Art. 32 - Ambiti sciabili esistenti	23
Art. 33 - Aree estrattive in attività e cave abbandonate	23
Art. 34 - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	24
Art. 35 - Inquinamento acustico, atmosferico e luminoso.....	24
Capo 6 - Unità tipologiche di paesaggio.....	25
Art. 36 - Definizione delle unità tipologiche di paesaggio	25
Art. 37 - Macrounità 1– Paesaggio delle energie di rilievo	26
Art. 38 - Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle.....	27
Art. 39 - Macrounità 3 – Paesaggio di versante	29
Art. 40 - Macrounità 4 – Paesaggio dei laghi insubrici.....	31
Art. 41 - Valli aperte antropizzate.....	32

TITOLO III - LA COMPONENTE AGRICOLA DEL PTCP	33
Art. 42 - Obiettivi e contenuti del Piano	33
Art. 43 - Ambiti agricoli strategici	33
Art. 44 - Norme di tutela e valorizzazione	33
Art. 45 - Criteri per la definizione delle aree agricole comunali	34
Art. 46 - Rapporto con Piani di Indirizzo Forestale	34
Art. 47 - Ricomposizione fondiaria	35
Art. 48 - Edificazione nelle zone agricole.....	35
TITOLO IV - LE INFRASTRUTTURE A RETE	36
Art. 49 - Obiettivi ed organizzazione delle indicazioni di Piano	36
Art. 50 - Infrastrutture stradali e ferroviarie.....	36
Art. 51 - Fasce di rispetto inedificabili.....	38
Art. 52 - Cartellonistica stradale	38
Art. 53 - Aeroporto di Sondrio.....	39
Art. 54 - Infrastrutture per il trasporto di energia	39
Art. 55 - Infrastrutture di telecomunicazione.....	40
Art. 56 - Strade di montagna	40
Art. 57 - Rete dei sentieri e delle piste ciclabili	41
Art. 58 - Impianti di alberature d'insieme.....	41
TITOLO V – INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE – PREVISIONI INSEDIATIVE E SERVIZI	42
Art. 59 - Obiettivi e organizzazione delle indicazioni del Piano	42
Art. 60 - Contenuti minimi dei PGT.....	42
Art. 61 - Interventi di rilevanza sovracomunale ed elementi qualitativi per la pianificazione comunale ...	42
Art. 62 - Poli attrattori ed aree conurbate	44
Art. 63 - Aree industriali ed artigianali di espansione di livello sovracomunale	45
Art. 64 - Il sistema distributivo commerciale	45
Art. 65 - Servizi di livello intercomunale.....	46
Art. 66 - Aree sciistiche	47
Art. 67 - Rifugi e bivacchi	48
Art. 68 - Sviluppo dei servizi telematici	48
Art. 69 - Smaltimento dei rifiuti.....	49
TITOLO VI - PIANO DI BILANCIO IDRICO	51
Art. 70 - Finalità e ambito di applicazione	51
Art. 71 - Definizioni	51
Art. 72 - Contenuti ed elaborazioni.....	53
Art. 73 - Quadro conoscitivo	54
Art. 74 - Bilancio idrico superficiale	54
Art. 75 - Disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali	54
Art. 76 - Disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici sotterranei	55
Art. 77 - Aggiornamenti e revisioni	55
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	56
Art. 78 - Piano Territoriale d'Area	56
Art. 79 - Esame paesaggistico dei progetti – Monitoraggio sullo stato del paesaggio	57
Art. 80 - Revisione e varianti del Piano	57
Art. 81 - Valutazione di compatibilità	58
Art. 82 – Sistema informativo territoriale – SIT	59

TITOLO 1 - Il Piano

Art. 1 - Principi generali

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio (PTCP) costituisce lo strumento mediante il quale la Provincia detta le linee di governo del paesaggio e del territorio provinciale, secondo la configurazione delineata dagli artt. 15 e 18 della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni.
2. Il PTCP, redatto nel rispetto degli indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale regionale, persegue l'obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio mediante linee di orientamento e prescrizioni nei confronti dei processi di sviluppo socio-economico delle popolazioni su esso insediate, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di tutela e valorizzazione dei caratteri storico-culturali delle popolazioni della Valtellina e della Valchiavenna.
3. Il PTCP è ispirato ai principi di collaborazione tra gli Enti Pubblici e con tutte le espressioni della società civile, al fine della concreta applicazione dei principi di sussidiarietà, di flessibilità e condivisione delle scelte.

Art. 2 - Natura ed effetti del Piano

1. Il PTCP contiene direttive ed indirizzi, la precisazione e traduzione operativa dei quali è affidata alla successiva definizione che deve essere compiuta dai PGT e dagli altri piani dei Comuni, delle Comunità montane e della Provincia stessa, nonché prescrizioni, di natura grafica e normativa, immediatamente efficaci e prevalenti sugli atti del PGT ai sensi dell'art 18 comma 2 della l.r. 11.3.2005, n.12. In caso di divergenza o di dubbio tra le indicazioni grafiche e la normativa prevale il dettato normativo.
2. In applicazione di quanto disposto dall'art.18, comma 2, della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni ed integrazioni, assumono valore di prescrizioni immediatamente efficaci e prevalenti rispetto agli atti del PGT e di ogni altro strumento pianificatorio e/o programmatico provinciale, intercomunale e comunale, le disposizioni contenute nei seguenti articoli : 7, 8,12 commi primo, secondo e terzo, 13, 21, 22, 43, 50, 51, 75, 76.
3. Le disposizioni dettate negli articoli diversi da quelli richiamati nel precedente comma 2 hanno efficacia di direttiva e/o di indirizzo per gli atti di PGT e di ogni altro strumento pianificatorio e/o programmatico provinciale, intercomunale e comunale, in relazione a quanto disposto dagli stessi articoli. Essi concorrono alla verifica di compatibilità al PTCP, al fine di salvaguardarne i limiti di sostenibilità, in applicazione di quanto disposto dall'art.18, comma 1, della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Tutte le indicazioni del PTCP si applicano obbligatoriamente ai PGT, alle relative varianti e agli altri piani, programmi e progetti, comunque denominati, che abbiano valore modificativo della disciplina urbanistica, che verranno adottati successivamente alla data di approvazione del PTCP. La Provincia, in sede di formulazione del parere di compatibilità si esprime in merito al corretto recepimento delle prescrizioni del PTCP e alla coerenza con le sue direttive ed indirizzi.
5. I comuni provvedono all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali o intercomunali alle direttive ed alle prescrizioni del PTCP.
6. Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e quelli approvati dai rispettivi Consigli Comunali alla data di adozione del PTCP, restano valide ed efficaci fino al termine di cui

al precedente comma 5, con esclusione di quelle che risultino contrastanti con le previsioni prevalenti di cui al precedente comma 2.

Restano validi gli strumenti di programmazione negoziata già assentiti dalla Provincia alla data di adozione del PTCP.

7. Le previsioni di cui al precedente comma, qualora in contrasto con le disposizioni di PTCP relative alle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità che non abbia le caratteristiche di dettaglio di cui al comma 2, lett. b), dell'art.18 della l.r.11.3.2005, n.12, non sono immediatamente attuabili. In tal caso il Comune interessato, al fine della sua attuazione, può sottoporre alla Provincia una proposta di adeguamento, finalizzata a rendere compatibile le previsioni comunali con la realizzabilità delle previsioni di PTCP e, nel caso in cui ottenga il consenso della Provincia, procede ad assumere i conseguenti provvedimenti di variante secondo i disposti di legge.

8. Il PTCP ha valore di strumento a maggior definizione rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Art. 3 - Le strategie e gli obiettivi del Piano

1. Il PTCP definisce ai sensi dell'art. 15 della l.r.11.3.2005, n.12, gli obiettivi generali di tutela ed assetto del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale riguardanti l'intero territorio provinciale o quello di più comuni.

2. Il PTCP della Provincia di Sondrio individua quale obiettivo generale la conservazione la tutela ed il rafforzamento della **qualità ambientale totale** del territorio della provincia quale peculiarità e garanzia di un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio attraverso le seguenti macro azioni:

- Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali del territorio promuovendo le componenti ambientali del territorio provinciale attribuendo ad esse valenza di risorsa paesaggistica, storico, culturale nonché fattore di produzione del reddito.
- Miglioramento dell'accessibilità sia riguardo ai collegamenti strategici di scenario interessanti i sistemi interregionali e transfrontalieri che quelli riguardanti la riqualificazione degli assi viari delle strade statali ss.36 e ss 38.
- Razionalizzazione dell'uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici quali elementi costitutivi del paesaggio montano e vallivo attraverso la predisposizione di un Piano di Bilancio Idrico integrato nel PTCP, volto a garantire il giusto equilibrio tra il soddisfacimento del bisogno idrico e lo sviluppo economico, sociale, la tutela del paesaggio e lo stato ecologico dei corsi d'acqua.
- Razionalizzazione dell'uso del territorio con l'obiettivo di riduzione del consumo di suolo, ottimizzazione delle scelte localizzative, sviluppo della cooperazione intercomunale.
- Riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità paesaggistiche esistenti, che hanno determinato ambiti di degrado e di compromissione paesaggistica de territorio.
- Innovazione delle reti attraverso lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e razionalizzazioni delle reti di trasporto dell'energia.
- Innovazione dell'offerta turistica finalizzata alla diversificazione dell'offerta integrata orientata alla maggiore sostenibilità e allo sviluppo diffuso.

- Valorizzazione e salvaguardia dell'agricoltura nel rispetto della molteplicità delle sue funzioni, riconoscendone il ruolo svolto nella conservazione del paesaggio.

3. La Provincia attua ed articola le proprie scelte, in riferimento agli obiettivi ed alle strategie del PTCP anche mediante la predisposizione ed approvazione di piani di settore per la predisposizione dei quali fa riferimento agli obiettivi sopraindicati al fine di raccordare le previsioni settoriali agli obiettivi generali di sviluppo.

4. In attuazione all'Accordo tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorità di Bacino del fiume Po, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e A.P.A.T., in riferimento all'art. 3 comma 1 lettera e) delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque, è stato predisposto il Piano di Bilancio Idrico che costituisce parte integrante e sostanziale del PTCP della provincia di Sondrio.

Art. 4 - Elaborati costitutivi del Piano

1. Il piano è costituito dai seguenti elaborati:

A.1 - Relazione

B.1 - Norme di attuazione

1.1 - Inquadramento territoriale

2.1-10 - Uso del suolo e previsioni urbanistiche

3.1-10 - Elementi conoscitivi dell'assetto geologico

4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica

5.1 - Unità tipologiche di paesaggio

6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche

7.1 - Mobilità – rete primaria e rete di interesse locale

7.2 - Mobilità – ulteriori connessioni

7.3 - Reti tecniche

8.1-10 - Vincoli di natura geologica ed idrogeologica

9. - Piano di Bilancio Idrico

Tav. 1 Carta dell'indice rappresentativo della portata media annua antropizzata

Tav. 2 Carta dell'indice rappresentativo della portata media annua antropizzata di magra

Tav. 3 Carta dell'indice rappresentativo del rischio di irregolarità indotto dai Serbatoi artificiali sul regime dei corsi d'acqua

Tav. 4 Carta dell'indice rappresentativo del rischio di inquinamento LIM nello scenario "portate medie annue antropizzate di magra"

Tav. 5 Carta dell'indice rappresentativo della connettività e della funzionalità ecologica

Tav. 6 Carta degli indici rappresentativi del rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e delle lunghezze dei corsi d'acqua non sottesi dagli impianti idroelettrici

2. In attuazione alla "Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e alla "Direttiva 79/409/CEE

concernente la conservazione degli uccelli selvatici” e successive integrazioni, costituisce parte integrante del Piano Territoriale ai fini della espressione di Valutazione di incidenza lo **Studio di Incidenza**.

3. In attuazione alla “Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’Ambiente” e successive integrazioni, costituisce parte integrante del Piano Territoriale la **Valutazione Ambientale Strategica**.

TITOLO II - Elementi costitutivi dell'ambiente e del paesaggio

Capo 1 - Organizzazione tematica

Art. 5 - Significato e organizzazione delle indicazioni del Piano

1. La normativa del PTCP in materia ambientale e paesistica, in virtù delle finalità di tutela e valorizzazione assunte, riconosciuto che la qualità dell'ambiente e del paesaggio dipendono generalmente dalla coesistenza e dalla interazione di diversi elementi e dalla complessità delle loro relazioni, è organizzata per temi ed elementi singoli, anche non omogenei, nonché per sistemi d'area vasta.
2. I contenuti paesistici ed ambientali del PTCP sono sviluppati nei seguenti contesti:
 - Ambiti ad elevata valenza ambientale
 - Eccellenze territoriali
 - Elementi costituenti l'assetto geologico, idrogeologico e sismico
 - Elementi e fattori di compromissione del paesaggio
 - Unità tipologiche di paesaggio

Capo 2 - Ambiti ad elevata valenza ambientale

Art. 6 - Aree naturali protette, Parchi, Riserve, Monumenti naturali

1. Il PTCP individua, nelle tavole 4.1-10 – Elementi paesistici e rete ecologica e 6.1-10 – Previsioni progettuali strategiche, gli ambiti ricompresi nelle aree protette istituite sia a livello nazionale che regionale (Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, le Riserve e i Monumenti naturali), nonché i parchi di interesse sovra locali (PLIS). Tali ambiti non sono modificabili in sede di formazione dei PGT.
- 1 bis. Nel caso di proposta di parchi locali di nuova istituzione o in ampliamento a quanto già esistente, il PTCP individua alle tavole 4.1-10 e 6.1-10 con apposito simbolo grafico l'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto che la definitiva perimetrazione e il riconoscimento istitutivo competono al settore ambiente della Amministrazione Provinciale, ai sensi della DGR 12 dicembre 2007 n. 8/6141.
2. Per quanto espressamente previsto dalla l.r. 11.3.2005, n.12, le prescrizioni del PTCP entro gli ambiti territoriali ricompresi nelle aree protette di cui al precedente comma 1 sono finalizzate all'attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili fino alla entrata in vigore degli strumenti di pianificazione propri di ciascuna area protetta.
3. Il PTCP recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei Piani dei Parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati e coordina con gli enti gestori l'integrazione delle prescrizioni contenute nei relativi Piani Territoriali.
4. La Provincia promuove in accordo con i Parchi l'attuazione, anche attraverso piani e progetti tematici e di settore, un sistema a rete al fine di incrementare le funzioni ecologiche delle singole aree, del sistema fisico - naturale e degli itinerari turistici che valorizzino le aree tutelate, gli elementi di interesse storico e le forme di turismo compatibile.

5. Gli interventi e le iniziative d'interesse sovracomunale previste dal PTCP e ricadenti nel perimetro dei Piani Territoriali del Parchi Regionali possono integrare questi ultimi a seguito del perfezionamento delle intese ex art. 57 del d.lgs. 31.3.1998, n.112.

Art. 7 - Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a disposizioni dell'art. 17 del Piano del paesaggio lombardo

1. Il PTCP riporta sulle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica, i perimetri a cui si applicano i vincoli, le procedure e gli indirizzi di tutela paesaggistica derivanti dalla applicazione del d.lgs.22.1.2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art.17 del Piano del Paesaggio Lombardo.

2. Gli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico, mediante provvedimento specifico in applicazione dell'art.136 del d.lgs.22.1.2004, n.42, oppure ope legis in applicazione di quanto disposto dall'art.142 del medesimo, non sono modificabili in sede di formazione dei PGT.

3. Gli ambiti definiti di elevata naturalità dall'art.17 delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico Regionale possono essere modificati e meglio specificati nella loro delimitazione, in sede di formazione o di variazione dei PGT, sulla base di studi di maggiore dettaglio, articolandone il regime normativo, nel rispetto delle condizioni dettate dal medesimo art.17. Le modifiche sono soggette al giudizio di compatibilità della Provincia.

4. Le modifiche in riduzione devono rispettare le seguenti condizioni:

- non essere in contrasto con le prescrizioni immediatamente prevalenti del PTCP
- non interessare aree disposte lungo le strade statali e provinciali
- non comportare mutamenti delle regole insediative storiche
- non interessare i paesaggi sommatili
- non comportare rischi per il patrimonio edilizio storico.

Art. 8 - Aree di particolare interesse naturalistico e paesistico

1. Il PTCP individua e tutela alcune aree di particolare interesse paesistico che per aspetti di carattere naturalistico costituiscono punti focali in quanto aree particolarmente ricche in biodiversità sotto il profilo faunistico e vegetazionale, molte delle quali suscettibili di monitoraggio per i cambiamenti globali. Tali aree sono individuate nelle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali strategiche.

2. Nelle aree di particolare interesse naturalistico (esclusa la Val Grosina e la Val Verva per le quali vengono specificate più oltre le norme da rispettare) il P.T.C.P. prescrive quanto segue:

a) disposizioni generali:

a1) è vietata l'introduzione di specie animali e vegetali diverse da quelle già presenti ai sensi dell'art. 12, comma 3, del dpr 8.9.1997, n.357, e successive modificazioni;

a2) sono da evitare:

- modificazioni e trasformazioni del suolo, se non finalizzate ai percorsi pedonali strettamente necessari per il controllo d'area; la circolazione pedonale, anteriormente al 20 luglio ovvero con suolo innevato, va canalizzata lungo percorsi segnati;
- prelievi di cava e raccolta di minerali;
- ogni tipo di raccolta delle specie viventi, fatta eccezione per le piante incluse nei tipi di vegetazione di interesse pastorale (prati falciati, pascoli) e silvicolturale, nel rispetto delle pratiche colturali e dei piani di assestamento e fatta eccezione altresì per

- lumache e rane se e in quanto previsto dal piano di gestione della singola area protetta;
- la frequentazione di mezzi motorizzati di ogni genere (autoveicoli, motoveicoli, motoslitte, ecc.) ad eccezione di quelli strettamente necessari per le operazioni di soccorso alpino e per la conduzione degli edifici già esistenti e per lo svolgimento degli usi pastorali e silvicolture;
 - il sorvolo a bassa quota per tutti i velivoli a motore, con divieto d'atterraggio per gli elicotteri in servizio da diporto (eliski, ecc.);
 - l'installazione permanente di cavi, funi metalliche, linee elettriche;
 - la costruzione di opere di recinzione o arginature con effetti di barriera ecologica tra le valli;
- a3) è ammessa la circolazione dei cani solo se tenuti al guinzaglio e su percorsi segnati; la disposizione non si applica ai cani pastore, nonché ai cani da caccia, nel rispetto delle disposizioni in materia emanate dalla Provincia.
- b) I PGT dei Comuni provvedono alla migliore e più dettagliata definizione dei confini delle aree, che andranno prevalentemente collocati su segni ed elementi fisici, riconoscibili sul territorio.
- c) La Provincia per una migliore tutela e gestione della fauna nelle aree di particolare interesse naturalistico, può predisporre un piano di gestione specifico, indicando le misure di salvaguardia e di conservazione necessarie al mantenimento delle peculiarità faunistiche e delle più importanti zoocenosi presenti e tenendo presente in termine di principio che la gestione forestale deve tendere al raggiungimento della massima maturità e conseguente complessità strutturale del bosco, favorendo le consociazioni miste e disetanee, costituite di norma da specie indigene proprie della fascia fitoclimatica; anche nei boschi di produzione il prelievo deve essere compatibile con il mantenimento dello stato di maturità, tendendo al contempo all'ottenimento di una elevata diversità orizzontale.
- d) La gestione faunistica tenderà alla massima diversità delle zoocenosi; un corretto prelievo venatorio non è di per sé incompatibile con la conservazione delle specie oggetto di caccia. Mancando per il momento l'azione dei grossi carnivori (orso, lupo, lince), fattori di equilibrio e di dispersione delle prede, è opportuno controllare la densità del cervo (massimo 2 capi/100 ettari sul versante orobico e massimo 3 capi/100 ettari nel restante territorio provinciale, Parco Nazionale dello Stelvio escluso) onde evitare danni eccessivi alla foresta e soprattutto agli arbusteti (vaccinieti), nonché per limitare la competizione con altri erbivori selvatici (capriolo, camoscio, stambecco) e un disturbo eccessivo per i galliformi forestali. La raccolta delle specie vegetali spontanee è normata dalla l.r. 31 marzo 2008 n. 10 e dalle successive precisazioni sia a livello regionale che provinciale.
- e) In tali aree è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente; i PGT provvedono a definire le modalità del recupero dettando le particolari prescrizioni costruttive da osservare negli interventi, anche individuando i casi in cui sono ammessi limitati ampliamenti.
- f) Ad integrazione delle disposizioni generali, nelle aree sotto elencate il PTCP detta le seguenti prescrizioni ulteriori:

CAMPAGNEDA, PRABELLO, ACQUANEGRA: per quanto concerne l'ittiofauna le semine dovranno limitarsi ai laghi di Campagneda e ai torrenti, mentre devono escludersi dalle altre pozze (ad es. Lago Muffolè), da riservarsi come sito riproduttivo e vitale per gli Anfibi; dovrà essere intensificata la sorveglianza durante il periodo riproduttivo della rana montana, in particolare nei dintorni dell'Alpe Prabello; dovrà essere valutato da esperti ogni intervento di drenaggio dell'altopiano, specialmente nei pressi dell'Alpe Prabello, dove insistono i migliori biotopi per il tritone alpestre; a tale proposito è opportuno ripristinare e mantenere costante il livello originario delle acque; per avifauna e mammalofauna di norma l'esercizio venatorio verrà chiuso alla data del 1 novembre.

LAGO D'ENTOVA: per quanto riguarda la tutela del biotopo lacustre, si deve disporre nella parte paludosa un percorso obbligatorio, onde evitare il calpestio dei turisti e dei pescatori con stivali.

ALPE FORA: nella zona sottostante il Rifugio Alpino Longoni si applicano integralmente le norme generali; per avifauna e mammalofauna di norma l'esercizio venatorio verrà chiuso alla data del 1 novembre.

LAGO DI CHIESA: la Provincia valuterà l'opportunità della presenza artificiale di fauna ittica.

VAL SISSONE : per avifauna e mammalofauna nell'area in oggetto l'esercizio venatorio verrà chiuso di norma alla data del 1 novembre

BAGNI DEL MASINO: è prescritta la protezione della faggeta, già monitorata dall'Azienda regionale delle foreste; è prescritta una particolare tutela delle copiosità delle portate del torrente ai fini di mantenere alto il livello di umidità nella testata della valle.

PIANI DI PREDAROSSA: l'ambiente del Piano necessita di tutela primaria per tutte le classi animali; la zona di cintura dei dossi montonati occidentali, va salvaguardata escludendo attendamenti e picnic.

VAL DI MELLO FONDOVALLE: in attesa della conclusione dell'iter relativo all'istituzione della Riserva Naturale Val di Mello è tutelata l'attività pastorale e di gestione dei pascoli; in particolare vanno mantenute e ove occorra incentivate le pratiche di sfalcio dei prati, che costituiscono l'elemento caratterizzante del fondovalle. Risulta importante il mantenimento dei prati di fondovalle che, connessi alle boscaglie ospitano elementi ornitici esclusivi degli ambienti aperti.

VAL DI TOGNO MEDIA: la zona si caratterizza per la presenza della Formica aquilonia, fino ad ora ritrovata solo all'interno di questa area. Importante il mantenimento in condizioni naturali del ridotto fondovalle onde non sottrarre spazio vitale per la nidificazione di questa specie poco comune.

VALLE DI SASSO BISOLO: per la gestione dei boschi attenersi alle specifiche norme forestali che devono valorizzare l'importanza di diversi governi forestali. La gestione forestale deve essere improntata a criteri naturalistici, mirando al raggiungimento della più alta diversità ambientale sia in senso specifico che strutturale. Altrettanto rilevante risulta il tema venatorio: è consigliabile un rafforzamento della tutela, permettendo solo la caccia agli Ungulati, senza l'uso di qualsiasi cane.

INGRESSO DELLA VAL CODERA: tutelare e conservare rigorosamente le stazioni rupicole di cisto (*Cistus salvifolius*); adottare una conduzione del castagneto che tenga conto delle presenze faunistiche.

VAL DI CAMPO, VAL NERA, VALLE DEL VAGO: obiettivo prioritario è il mantenimento e il ripristino del pascolo.

CIMA PIAZZI: per avifauna e mammalofauna di norma l'esercizio venatorio verrà chiuso alla data del 1 novembre.

3. Nelle aree di particolare interesse naturalistico della Val Grosina e Val Verva si applicano solamente le seguenti norme:

- è vietata l'introduzione di specie animali e vegetali diverse da quelle già presenti ai sensi dell'art. 12, comma 3, del dpr 8.9.1997, n.357, e successive modificazioni;

- sono da evitare:

- prelievi di cava e raccolta di minerali;
- il sorvolo a bassa quota per tutti i velivoli a motore, con divieto d'atterraggio per gli elicotteri in servizio da diporto, salvo in eventuali aree specificamente autorizzate dalla Provincia, ed attrezzate;
- l'installazione di cavi, funi metalliche, linee elettriche;
- la costruzione di opere di recinzione o arginature con effetti di barriera ecologica tra le valli.

4. Nelle aree di particolare interesse naturalistico individuate dal Piano, è prescritta una tutela assoluta delle acque ed in considerazione della particolare importanza naturalistica e paesistica che le stesse rivestono è vietata ogni nuova derivazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 75 e 76.

Art. 9 - Rete Natura 2000

1. Il PTCP individua sulle tavole 4.1-4.10. – Elementi paesistici e rete ecologica e sulle tavole 6.1-6.10 – Previsioni progettuali strategiche, la Rete Natura 2000. La Rete è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), secondo quanto previsto rispettivamente dalla Direttiva Europea 92/43/CEE – (Direttiva Habitat) e dalla Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli). L'elenco dei SIC è contenuto nella deliberazione G.R. 13 dicembre 2006 n.3798, l'elenco delle ZPS è contenuto nella deliberazione G.R. 30 luglio 2008 n.8/7884, come integrato e modificato dalla d.g.r. n. 8/9275 del 8 aprile 2009.

2. Le attività e gli interventi da attuare all'interno delle aree SIC e ZPS sono fissate e regolamentate dai rispettivi enti gestori che, all'occorrenza, possono predisporre appositi Piani di Gestione. In particolare per quelli gestiti dalla Provincia è prevista la redazione di appositi piani di gestione.

3. Al fine di tutelare i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui la Provincia è Ente gestore, sino all'approvazione degli appositi Piani di Gestione è disposta la seguente regolamentazione:

a) Nelle ZPS sono posti i seguenti divieti:

- svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n.796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal Piano di Gestione del Sito;
- attività di rimboscimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), con arbusteti e brughiere;
- bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- utilizzo dell'elicottero per finalità turistico-sportive;
- utilizzo di motoslitte al di fuori delle strade;
- realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali, salvo che per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- edificazione, realizzazione di infrastrutture e costruzione di elettrodotti presso i valichi alpini;
- realizzazione di nuovi piloni, di linee elettriche e passaggio di cavi sospesi in prossimità di Siti ospitanti nidi di Aquila reale, di Gufo reale, di Gipeto e di Pellegrino;
- alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici presso i rifugi alpini;
- realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo, alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile, o ad uso idroelettrico, con potenza nominale di concessione non superiore a 30 kW e potenza installata inferiore a 100 kW;
- realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e di rifiuti ;
- realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quanto previsto negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione delle presenti Norme; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza, nonché gli interventi di sostituzione e di ammodernamento

- anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sui Siti in relazione agli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione delle presenti Norme, in cui sia previsto che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;
 - l'accesso ai siti di nidificazione e alle arene di canto.
- b. Nei SIC sono posti i seguenti divieti:
- svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
 - bonifica idraulica delle zone umide naturali;
 - utilizzo dell'elicottero per finalità turistico-sportive;
 - utilizzo di motoslitte al di fuori delle strade;
 - realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo, alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile, o ad uso idroelettrico, con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 100 kW;
 - realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e di rifiuti ;
 - realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quanto previsto negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione delle presenti Norme; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza, nonché gli interventi di sostituzione e di ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sui Siti in relazione agli obiettivi di conservazione dei medesimi;
 - apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione delle presenti Norme, in cui sia previsto che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;
 - l'accesso ai siti di nidificazione e alle arene di canto.

Il Piano di Gestione potrà confermare e/o modificare tale regolamentazione a seconda delle emergenze rinvenute nei singoli Siti.

Art. 10 - Geositi

1. Per geosito si intende l'elemento geologico riconoscibile come bene qualora ad esso sia possibile associare un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini dell'esemplarità didattica". I geositi nel PTCP sono identificati in forma puntuale, lineare o areale sulla base del loro interesse prevalente: sono spazialmente limitati e di estensione variabile ma comunque distinguibili rispetto alla porzione circostante di territorio sulla base della loro peculiarità geologico-mineralogica e paleontologica, morfologica o paesistica.

2. Ai sensi dell'art. 22 delle norme del Piano del Paesaggio lombardo, il PTCP recepisce e cartografa nelle tavole 4.1-10 – Elementi paesistici e rete ecologica e 8.1-10 - Vincoli di natura geologica ed idrogeologica, 44 geositi di livello regionale derivanti dagli studi prodotti da Regione Lombardia in collaborazione con IREALP sul territorio provinciale e ne individua di propria iniziativa un ulteriore numero di rilevanza provinciale.

3. Il Piano persegue l'obiettivo di implementare il censimento di geositi e provvedere alla loro individuazione cartografica in coerenza con le linee guida disponibili a scala nazionale e regionale al fine di promuovere azioni di tutela e conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli stessi.

4. Nel caso dei geositi ricadenti nel territorio del Parco delle Orobie Valtellinesi e in quello del Parco Nazionale dello Stelvio, la perimetrazione e le azioni di tutela proposte dal PTCP possono essere ulteriormente dettagliate dall'ente gestore del Parco.

5. Nel caso di geositi ricadenti in aree vincolate ai sensi della legge regionale 86/83 o in ambiti definiti quali SIC o ZPS prevalgono le indicazioni contenute negli specifici atti di gestione.

6. All'interno delle aree cartografate quali geositi sono esclusi gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità, la riconoscibilità, la visibilità o comunque la perdita dei caratteri peculiari che ne caratterizzano la definizione stessa. Ai sensi dell'art. 22 comma 6 delle norme per il Piano del Paesaggio Lombardo i comuni in accordo con la Provincia provvedono alla migliore definizione cartografica dei perimetri e delle azioni di tutela e valorizzazione da promuoversi al loro interno.

Art. 11 - Sistema a rete dei collegamenti funzionali -rete ecologica

1. Gli schemi di rete ecologica riportata nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica, fanno capo a un sistema di collegamenti fra ambienti naturali, agricoli e urbani, diversificati fra loro da differenti caratteristiche ecosistemiche.

2. Il PTCP individua nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica a scala territoriale una rete con riferimento alle aree centrali o nodi (Parchi Nazionale e Regionale, SIC e ZPS, Riserve Naturali), corridoi ecologici (fasce di naturalità fluviali e fasce di connessione tra opposti versanti), varchi o corridoi paesistico ambientali come individuato all'art.12.

La rete ecologica riveste un ruolo specifico nel mantenimento degli equilibri territoriali in quanto struttura idonea a perseguire la conservazione e miglioramento della biodiversità e della riproduzione della vita animale e vegetale, a garantire gli scambi tra popolazioni, a favorire la difesa e il riequilibrio idrogeologico, a ottimizzare la produttività e la protezione degli ecosistemi agrari attraverso la ricostituzione dell'ecotessuto e l'incremento della vegetazione non colturale.

3. I PGT possono meglio precisare il limite dei corridoi ecologici e devono dettare disposizioni tendenti a vietare la realizzazione di barriere fisiche continue che impediscano la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica; inoltre nel caso in cui tali tipi di barriere preesistano, i PGT devono altresì dettare disposizioni per la loro eliminazione e/o mitigazione al fine di ripristinare le migliori condizioni per la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica.

4. La Provincia, con gli enti Parco e i Comuni, promuove studi di dettaglio sulla rete ecologica di livello territoriale anche al fine di definire in modo più puntuale, sulla base delle indicazioni dell'articolo seguente, la localizzazione e conformazione dei corridoi ecologici indicati dal PTCP ed attua i relativi monitoraggi.

Art. 12 - Varchi o corridoi paesistico-ambientali

1. Il PTCP individua nelle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali strategiche, aree generalmente disposte parallelamente e trasversalmente alle strade e alle ferrovie, per le quali istituisce l'inedificabilità assoluta al fine di salvaguardare la percezione del territorio con utilizzo agro-pastorale o in condizioni di naturalità il più possibile estesa e continua, nonché il passaggio periodico o stagionale della fauna tra i due versanti che delimitano il fondo-valle.

2. In tali aree è vietata la nuova edificazione, compresa quella a carattere amovibile come serre e simili, recinzioni di qualsiasi genere. E' sempre consentito l'uso agricolo in tutte le sue forme, nonché la utilizzazione per parchi pubblici o privati, forestazione urbana, e piste pedonali e ciclabili. I PGT possono proporre, una tantum, eventuali aggiustamenti della loro definizione che saranno valutati sotto il profilo della assenza di controindicazioni di natura ecologica e paesaggistica, connessa alla specifica finalità del vincolo. I PGT precisano anche la misura e le modalità della eventuale ampliabilità degli edifici che vi fossero compresi, per i quali sono comunque consentiti gli interventi di recupero di cui alle lettere a,b,c,d dell'art. 27, comma 1, della l.r.11.3.2005, n.12.

3. Qualora le infrastrutture vengano localizzate, da progetti definitivi approvati, su tracciati differenti da quelli indicati sulle tavole del PTCP, permangono i varchi o corridoi paesistico – ambientale individuati dal Piano.

4. Con apposita diversa grafia sono indicate le aree denominate "varchi consigliati". Si tratta di aree con caratteristiche simili a quelle sopra descritte, ma di minore estensione o importanza che vengono poste all'attenzione dei Comuni per limitarne o escluderne l'edificazione. I comuni, in sede di formazione dei PGT e delle loro varianti dovranno motivare le ragioni per le quali propongono un diverso regime di utilizzazione degli stessi.

Art. 13 - Aree di naturalità fluviale

1. Sono aree attigue ai fiumi Adda e Mera ed ai loro affluenti, che presentano condizioni di naturalità e di uso agricolo, che si prestano ad una possibile evoluzione verso una rinaturalizzazione.

2. Il PTCP le individua e ne persegue la conservazione, la riqualificazione, il mantenimento dell'uso agricolo dove esistente, con possibile rinaturalizzazione e conseguente valorizzazione anche a fini ricreativi.

3. In particolare su tali aree, i PGT devono definire il rapporto con gli ambiti agricoli strategici di cui all'art 43 valutando quali aree devono essere mantenute a destinazione agricola, prevedendo per le restanti aree quanto stabilito dalle norme del PAI e ove applicabili i seguenti interventi:

- ripristino dei boschi ripariali con interventi di riforestazione e di recupero e miglioramento dei boschi già esistenti;
- ampliamento delle superfici boscate in particolare nelle zone ripariali di maggior erosione da deflusso delle acque;
- sistemazioni delle sponde in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di mantenere un alto livello di permeabilità delle sponde e di garantire la funzione di filtraggio;
- percorribilità ciclo pedonale ed equestre sia con finalità ricreativa che con funzioni di controllo della vegetazione e dello stato delle sponde. Eventuali strade carrabili (da realizzare con pavimentazione idonea al contesto) saranno consentite esclusivamente se al servizio della manutenzione delle sponde e della conduzione delle strutture al servizio della ricreazione;
- recupero di aree a scarsa vocazione colturale con progressiva conversione a bosco di ontano bianco e salice ed a bosco di ontano nero;
- recupero di aree degradate e dismesse e di aree attualmente utilizzate per discariche di inerti e per impianti di trattamento d'inerti.

4. Le attività e gli insediamenti esistenti, se non classificati come aree di degrado ai sensi del successivo art. 29, possono essere mantenuti ed eventualmente ampliati secondo le indicazioni dei PGT.

Capo 3 - Eccellenze territoriali

Art. 14 - Viste passive e attive, statiche e dinamiche, di importanza paesistica

1. Il PTCP ha la finalità di proteggere l'integrità delle viste passive di elementi artificiali o naturali puntuali che fungono da punti focali di visuali nel paesaggio; a tal fine il PTCP nelle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali e strategiche, fornisce le prime e principali indicazioni di queste viste e ne prescrive la tutela. I Comuni nei PGT e nelle loro varianti, provvedono a recepire le viste già indicate nelle tavole di PTCP, e, eventualmente, ad integrarle con le viste d'interesse locale definendo le modalità di tutela e protezione da tutti i punti di vista significativi ed indicando gli interventi che, pur interferendo con le viste, sono ritenuti ammissibili e quelli in contrasto e quindi non ammissibili.
2. Le viste attive statiche sono i punti di belvedere, generalmente accessibili dal pubblico, dai quali si godono viste di particolare interesse e/o significatività e/o ampiezza.
3. Le viste attive dinamiche sono quei tratti di percorsi stradali, ciclabili, pedonali e ferroviari percorrendo i quali si godono viste di particolare interesse e/o significatività e/o ampiezza.
4. Il PTCP individua le tratte di strade panoramiche presentanti caratteri di continuità e diffusione delle viste di particolare valore
5. I Comuni nei PGT e nelle loro varianti, provvedono ad individuare, su apposita cartografia, sia le viste attive statiche che quelle dinamiche e ne curano con prescrizioni particolari la tutela in modo che non possano essere attuate trasformazioni del territorio che diminuiscano il valore della percezione; in particolare individuano i monumenti ed in generale i manufatti d'importanza paesistica per i quali assume adeguate disposizioni, al fine di garantirne la visibilità.
6. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si garantisce evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche dello stato dei luoghi che impediscano o interrompano le visuali, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.
7. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche riguardanti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali. Resta salvo quanto disposto dal successivo art. 29, in materia di mascheramento e di schermatura delle aree degradate.

Art. 15 - Centri storici e nuclei antichi

1. La tutela dei centri storici e degli antichi nuclei, nonché degli edifici e dei manufatti di valore storico-culturale, è affidata alla pianificazione comunale, che la sviluppa in conformità ai seguenti criteri, oltre che alla legislazione e alla pianificazione regionale.
2. La individuazione dei nuclei di antica formazione viene effettuata dal PGT sulla scorta delle cartografie storiche disponibili e del primo impianto della cartografia IGM, nonché degli elementi di valore storico, artistico, culturale ed archeologico anche puntuali rappresentati nelle tavole 4.1 - 4.10 – Elementi paesistici e rete ecologica, motivando gli eventuali scostamenti da tali indicazioni; il PGT ha cura di verificare la sussistenza dei valori indicati, anche escludendo da

tali zone quelle porzioni di territorio nelle quali è documentabile che le trasformazioni attuate hanno cancellato i valori da tutelare.

3. Il PGT detta la disciplina per la salvaguardia dei centri storici nel loro assetto architettonico ed urbanistico, prevedendo modalità di intervento che indicano edificio per edificio ed a scala non inferiore a 1:1000, le modalità di intervento, avendo cura di tutelare gli aspetti morfologici, tipologici, tecnologici, materici e visivi dell'edilizia d'interesse storico e paesistico.

4. Il PGT riguardo ai nuclei di antica formazione prevede la predisposizione di un abaco che prescrive, sulla scorta di una specifica indagine di repertorio nella specifica zona, i particolari costruttivi di riferimento alla progettazione dei recuperi relativi ai principali elementi architettonici (serramenti, comignoli, parapetti, ringhiere, inferriate, opere in pietra, ecc.); ove ritenuto necessario l'abaco potrà anche individuare particolari soluzioni tipologiche o morfologiche da tenere come riferimento negli interventi di recupero edilizio.

5. La Provincia, ai fini di incentivare l'attuazione degli interventi nei nuclei di antica formazione, sviluppa le seguenti attività:

- redazione di abachi tipo e di una guida metodologica alla formazione degli abachi;
- redazione di progetti guida di recupero di piccoli nuclei storici di particolare valore testimoniale o paesistico e sviluppo di progettazioni esemplari, coordinate o di iniziativa pubblica;
- promozione, a fini sia conservativi che divulgativi e turistici, di una schedatura degli episodi di architettura d'interesse storico ed artistico, le cui condizioni di degrado e/o abbandono impongono il ricorso ad interventi da attuare con criteri di emergenza ed urgenza, al fine di evitare la perdita di testimonianze culturali significative.

6. Il PGT prevede la verifica del rischio archeologico con particolare riferimento ai centri storici ed ai nuclei di antica formazione, attingendo alle informazioni esistenti nella bibliografia e negli archivi della Soprintendenza archeologica. La Provincia promuove in accordo con la Soprintendenza Archeologica la costituzione di una banca dati provinciale.

Art. 16 - Edifici e manufatti di valore storico e culturale

1. La tutela degli edifici e dei manufatti di valore storico-culturale, posti al di fuori dei nuclei di antica formazione, è affidata alla pianificazione comunale, che la sviluppa in conformità ai seguenti criteri, oltre che alla legislazione e alla pianificazione regionale, e alla legislazione nazionale; al fine della tutela e valorizzazione di tali immobili i Comuni, in sede di formazione dei PGT, si attengono ai seguenti criteri:

- Individuazione degli edifici e dei manufatti di valore culturale
Il PGT provvede, a seguito di specifica ed analitica indagine, ad individuare su cartografia idonea, tutti gli edifici di architettura compiuta e d'interesse rurale-ambientale ed i manufatti d'interesse culturale, storico ed artistico (dipinti murali, santelle, portali, loggiati, ecc.).
- Attuazione degli interventi
Il PGT provvede a classificare tutti gli episodi di cui al punto precedente secondo le principali tipologie, ed a prescrivere, le modalità di intervento, dettando le particolari prescrizioni costruttive che devono essere rispettate negli interventi al fine di tutelare la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici e materici originari.
- Abaco dei particolari costruttivi e delle tipologie d'intervento
Al PGT, deve essere allegato un abaco che prescrive, sulla scorta di una specifica indagine di repertorio nella specifica zona, i particolari costruttivi di riferimento alla progettazione dei recuperi relativi ai principali elementi architettonici (serramenti, comignoli, parapetti, ringhiere, inferriate, opere in pietra, ecc.); ove ritenuto necessario l'abaco potrà anche

individuare particolari soluzioni tipologiche o morfologiche da tenere come riferimento negli interventi di recupero edilizio e di conservazione dei manufatti.

2. La Provincia, ai fini di incentivare l'attuazione degli interventi di tutela degli episodi di cui al presente articolo, sviluppa le seguenti attività:

- redazione di abachi tipo e di una guida metodologica alla formazione degli abachi;
- promozione, a fini sia conservativi che divulgativi e turistici, di una schedatura degli episodi di architettura d'interesse storico ed artistico, fuori dai nuclei di antica formazione, le cui condizioni di degrado e/o abbandono impongono il ricorso ad interventi da attuare con criteri di emergenza ed urgenza, al fine di evitare la perdita di testimonianze culturali significative.

Art. 17 - Terrazzamenti

1. Il PTCP individua nelle tavole 6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche - le aree caratterizzate dai terrazzamenti, siano essi vitati o meno, come bene economico, culturale e paesistico della Provincia di Sondrio di straordinaria unicità e significatività e ne persegue la tutela, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 4 della l.r. 11.3.2005, n.12.

2. I PGT, o le loro varianti, provvedono alla più precisa individuazione planimetrica di tutte le aree terrazzate, ne prescrivono la generale inedificabilità (salvo il recupero e l'eventuale limitata ampliabilità degli edifici esistenti, e la realizzazione di piccoli fabbricati esclusivamente al servizio delle colture) e dettano norme tese alla miglior conservazione di questa forma paesistica, al mantenimento dei tradizionali muri di sostegno in pietrame, alla regimazione dello scolo delle acque, alla coltivazione della vite (mantenendo preferibilmente il tradizionale andamento dei filari in senso ortogonale al pendio) e, in alternativa, alla coltivazione di piccoli frutti, erbe aromatiche e piante da frutto.

Art. 18 - Itinerari di interesse paesistico, turistico e storico

1. Il PTCP individua sulle tavole 6.1-10 Previsioni progettuali strategiche e nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica, i principali itinerari di particolare interesse paesistico, turistico e storico, che percorrono Valtellina e Valchiavenna.

2. Il PTCP riconosce la straordinaria valenza paesistica di tali itinerari per le viste dinamiche e statiche, per la qualità dei paesaggi che li fiancheggiano, per i centri storici, gli antichi nuclei e gli edifici ed i manufatti di valore storico-culturale e ne persegue anche la tutela e la valorizzazione turistica.

3. Il PTCP tutela e persegue la conservazione delle strade storiche e dei sentieri storici; a tal fine i Comuni, nei PGT e nelle loro varianti provvedono ad individuare su apposita cartografia le strade ed i sentieri, che sono rilevabili dalle mappe e cartografie storiche o della cui esistenza vi è testimonianza, ed a dettare norme che ne tutelino la conservazione del tracciato e del contenuto materico originale.

Art. 19 - Aree di particolare interesse geomorfologico

1. Il PTCP individua nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica gli elementi geomorfologici significativi sottoelencati, sia come beni di interesse paesistico, sia come testimonianza dell'evoluzione geomorfologica del territorio:

- piramidi di terra e formazioni calanchive
- massi erratici
- marmitte dei giganti

- doline
- rocce montonate

2. Il PTCP riconosce inoltre come elementi di interesse paesistico e naturalistico rilevanti, in quanto componenti della diversità paesistica dei versanti, e testimonianze di processi geomorfologici le seguenti formazioni rocciose: pieghe, liscioni glaciali, rocce striate, rocce strapiombanti, rocce emergenti dalla vegetazione.

3. Il PTCP individua, altresì, nella medesima tavola, gli ambiti paesistici costituiti dalla tipica conformazione geomorfologica denominata "dossi montonati", ne riconosce la speciale valenza di forma di paesaggio emergente e ne persegue la tutela salvaguardando il superiore profilo (skyline) delle zone sommitali.

4. I comuni, nei PGT e nelle loro varianti, provvedono a individuare su apposita cartografia le aree e gli oggetti di cui al presente articolo dettando disposizioni specifiche per il perseguimento della tutela sopradescritta a salvaguardia del bene stesso e delle viste passive.

Art. 20 - Conoidi di deiezione

1. Il PTCP individua sulle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali strategiche, le zone che costituiscono le porzioni non urbanizzate dei conoidi di deiezione, riconoscendo la particolare valenza di forma di paesaggio a rete caratterizzato da filari alberati, muri, strade e sentieri, campi e frutteti e ne persegue la tutela.

2. I Comuni, nei PGT e nelle loro varianti, provvedono alla migliore definizione cartografica di tali zone, e dettano le disposizioni specifiche per il perseguimento della tutela sopradescritta.

Art. 21 - Forre

1. Il PTCP individua sulle tavole 4.1 - 4.10 – Elementi paesistici e rete ecologica, le forre in corrispondenza degli sbocchi e del percorso dei torrenti delle convali come ambiti paesistico-ambientali di particolare rilevanza e ne riconosce l'importanza anche per l'ambiente naturale caratterizzato dalla caduta dell'acqua, dall'alto livello di umidità prodotto dallo spumeggiare delle acque e dalla particolarità delle formazioni vegetazionali che lo colonizzano.

2. La Provincia assume iniziative atte a garantire la continuità di un abbondante deflusso delle acque in queste zone.

3. I Comuni, nei PGT e nelle loro varianti, provvedono alla migliore individuazione cartografica di tali ambiti, eventualmente integrandoli, e dettano le disposizioni specifiche per il perseguimento della tutela sopradescritta.

Art. 22 - Cascate

1. Il PTCP riconosce le cascate come elemento paesaggistico tipico e caratteristico della zona alpina, le individua nelle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali strategiche e prescrive la salvaguardia di quelle esistenti e persegue la possibilità di ripristino di quelle non più attive a causa di prelievi per scopo idroelettrico. In considerazione della particolare importanza naturalistica e paesistica che le stesse rivestono è vietata ogni nuova derivazione che possa in qualsiasi modo modificare la percezione paesistica della cascata nelle sue componenti strutturali.

2. La Provincia provvede al censimento delle cascate esistenti e delle cascate attualmente prosciugate, di cui è riscontrabile la preesistenza anche sulla base di testimonianze e di notizie storiche, ed assume iniziative atte a garantire la continuità di un abbondante deflusso dell'acqua delle cascate ed il ripristino delle cascate non più attive.

3. I Comuni, nei PGT e nelle loro varianti, provvedono alla migliore individuazione cartografica delle cascate esistenti e di quelle non più attive e dettano le disposizioni specifiche per il perseguimento della tutela.

Art. 22 bis – Tutela e valorizzazione dei laghi e degli specchi lacuali

1. Il PTCP riconosce i laghi e gli specchi lacuali individuati nelle tavole 4.1 – 4.10 - Elementi paesistici e rete ecologica quali elementi tipici e caratteristici del paesaggio, ne prescrive la salvaguardia delle sponde e l'integrità dello specchio lacuale, ne valorizza gli aspetti paesistico ambientali e la fruizione compatibile con la tutela.

2. I Comuni nei PGT e nelle loro varianti provvedono alla migliore individuazione degli specchi lacuali e dettano disposizioni specifiche per la tutela e la fruizione.

Art. 23 - Sito Unesco

1. Il PTCP recepisce l'inserimento in data luglio 2008 nella lista del Patrimonio Mondiale dei siti posti sotto la tutela dell'UNESCO del tracciato della Ferrovia Retica con sviluppo in territorio italiano a partire dalla stazione di Tirano e a seguire in territorio elvetico attraverso il passo del Bernina in direzione St. Moritz ("Trenino Rosso del Bernina") e attraverso il passo dell'Albula con arrivo a Thusis.

2. La Provincia collabora con gli Enti territorialmente interessati per la definizione e attuazione delle attività di salvaguardia e valorizzazione del sito ed attiva nella forma più idonea le azioni più opportune per la tutela, la conoscenza e la fruizione didattica e culturale del sito stesso.

Capo 4 - Assetto idrogeologico e sismico

Art. 24 - Norme generali per l'assetto idrogeologico e difesa del suolo

1. In materia di assetto idrogeologico il PTCP fa propri gli elementi conoscitivi e dispositivi che costituiscono il primo livello o livello base come definito dalla dgr n. 7/7582 del 21 dicembre 2001 recante approvazione del "Documento integrativo alle Linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3 della l.r. 1/2000, approvate con dgr 39509 del 7 aprile 2000".

2. Il quadro di riferimento fondamentale in materia di assetto idrogeologico assunto dal Piano territoriale è quello del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi della legge 183/98, adottato con delibera di CI n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con dpcm 24 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In seconda fase il PTCP persegue l'obiettivo di contenuti integrativi specialistici, mediante lo sviluppo di approfondimenti afferenti le seguenti attività:

- completamento della delimitazione delle fasce fluviali per la parte di rete idrografica non compresa nei piani stralcio, sulla base degli obiettivi, indirizzi e criteri dei piani vigenti;
- approfondimenti di natura idraulica, geomorfologia ed ambientale al fine di proporre varianti alle delimitazioni di fasce fluviali;

- approfondimenti e/o revisione del quadro del dissesto dei versanti montani e sul reticolo idrografico di montagna in coerenza con i criteri regionali;
- ulteriori specificazioni normative in coerenza con il livello di approfondimento degli studi prodotti.

4. Gli obiettivi di cui al comma precedente saranno perseguiti attraverso la stipula di intese ai sensi dell'art. 57 del d.lgs 112/98 con Regione Lombardia e Autorità di Bacino e saranno finalizzate al raggiungimento di uno scenario condiviso di pianificazione. L'approvazione dell'intesa costituisce automatica variante del PTCP, in applicazione di quanto stabilito dall'art.17, comma 12, della l.r.11.3.2005, n.12, e dall'art. 80 delle presenti norme.

5. Nel caso della autonoma approvazione, da parte dell'Autorità di Bacino, di varianti al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), le sue disposizioni saranno immediatamente prevalenti su quelle del PTCP senza necessità di una apposita variante dello stesso, salvo che non ne derivi una modifica delle scelte e degli indirizzi del medesimo PTCP.

Art. 25 - Fasce fluviali

1. Il PTCP recepisce la cartografia e relative norme e allegati riguardanti il reticolo idrografico dell'Adda sopralacuale come definiti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con d.p.cm. 24 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni e costituiti dagli elaborati n. 8 e 9 e alle norme tecniche titolo II e relativi allegati di cui alla delibera di adozione.

2. Nei territori ricompresi nella fascia di deflusso della piena (fascia A) e nella fascia di esondazione (fascia B) si applicano le disposizioni, riguardanti le attività vietate e consentite in ciascuna delle stesse, come dettate rispettivamente dagli articoli 29 e 30, nonché quelle relative alle limitazioni d'uso di cui all'art. 39, commi 3 e 4 delle NTA del PAI. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 delle NTA del PAI.

3. Nei territori della fascia C e nei territori della fascia C delimitati con segno grafico indicato come limite di progetto tra la fascia B e la fascia C si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 delle NTA del PAI.

4. L'individuazione e regolamentazione normativa del reticolo idrico minore come definito dalla delibera regionale 7/7868 del 25.01.2002 e successive modifiche ed integrazioni compete ai comuni.

Art. 26 - Aree interessate da dissesto idraulico ed idrogeologico

1. Il Piano territoriale recepisce la cartografia e relative norme e allegati riferite alle aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico dell'Adda sopralacuale come definiti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con d.p.cm. 24 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni e costituiti dagli elaborati n. 2 (Atlante dei rischi idraulici ed idrologici e relativi allegati), eventualmente modificate come previsto dal comma successivo, e alle norme tecniche – titolo I e relativi allegati.

2. La delimitazione dei dissesti e le previsioni urbanistiche ad essi riferite ai sensi dell'art. 9 delle NTA del PAI possono essere aggiornate e integrate in sede di verifica di compatibilità da parte dei comuni con le procedure di cui all'art. 18 delle NTA del PAI.

3. Le opere viarie di nuova realizzazione che comportano attraversamento del reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali del Piano Stralcio dovranno essere progettate nel rispetto dei criteri emanati con direttiva dall'Autorità di bacino.
4. Gli enti proprietari di infrastrutture viarie di attraversamento esistenti sul reticolo idrografico di cui sopra predispongono una verifica di compatibilità delle stesse riferita alla direttiva dei criteri emanati dall'Autorità di Bacino a tal proposito.
5. Eventuali modifiche al quadro dei dissesti, validate dalla struttura regionale e correttamente recepite dallo strumento urbanistico comunale, verranno recepite nel PTCP mediante variante semplificata secondo quanto disposto dall'art. 80 delle presenti norme.

Art. 27 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato

1. Il PTCP recepisce la cartografia e relative norme e allegati riferite alle aree a rischio idrogeologico molto elevato come definiti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con d.p.cm. 24 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni e costituiti dagli elaborati n. 2 (Atlante dei rischi idraulici ed idrologici e relativi allegati) e alle norme tecniche – titolo IV.
2. La delimitazione di tali aree e le previsioni urbanistiche ad essi riferite ai sensi dell'art. 50 e 51 delle NTA del PAI possono essere aggiornate e integrate in sede di verifica di compatibilità da parte dei comuni con le procedure di cui all'art. 18 delle NTA del PAI, salvo che essi non vi abbiano già provveduto anche in attuazione della l.r.24.11.1997, n.41.
3. Sulle perimetrazioni degli aggiornamenti del PS 267 e fino al recepimento delle stesse nel PAI mediante variante di quest'ultimo vigono le norme di salvaguardia di cui agli articoli 5 e 6 delle Norme di attuazione del PS 267 approvate con Delibera di CI n. 14 del 26 ottobre 1999, o del Titolo IV delle NTA del PAI.
4. In presenza di infrastrutture viarie in area soggetta a rischio idrogeologico molto elevato gli enti proprietari delle stesse applicano le disposizioni di cui all'art. 53 delle NTA del PAI.

Art. 28 - Classificazione sismica dei Comuni

1. Sulla base della classificazione sismica di cui al OPCM 3274/03 e fino a diversa disposizione classificativa, i 78 comuni costituenti la provincia di Sondrio sono "classificati in zona sismica 4".
2. In conseguenza della classificazione di cui al precedente comma, l'attività edilizia è soggetta al rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni appositamente dettate con d.m.14.1.2008 (in G.U. n.29 del 4.2.2008).
3. Per le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui al decreto del Capo del Dipartimento di protezione Civile 21 ottobre 2003, applicano da subito le disposizioni del d.m. 14 gennaio 2008.

Capo 5 - Elementi e fattori di compromissione del paesaggio

Art. 29 - Aree di degrado e frange urbane destrutturate

1. Il PTCP individua nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica e sulle tavole 6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche - i paesaggi e le aree circoscritte che costituiscono elementi di degrado e ne propone il recupero e la riqualificazione.

2. I Comuni nei PGT o nelle loro varianti provvedono alla più puntuale individuazione cartografica dei paesaggi degradati, integrando le individuazioni delle tavole di PTCP, e provvedono a normarne il recupero secondo i seguenti principi:

- Individuare il perimetro delle aree nello stato di fatto ed impedire l'estensione di tali aree per effetto delle attività in atto;
- Prevedere in tutti i casi possibili il recupero paesaggistico dell'area e la rimozione delle attività in atto, anche dando indicazioni per ubicazioni alternative delle attività esistenti;
- Prevedere norme transitorie, in attesa dell'attuazione del recupero di cui sopra, tese a ottenere un miglioramento paesaggistico e forme di mascheramento con idonei impianti di alberature.

3. Il PTCP individua altresì nelle tavole 6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche, le aree nelle quali il degrado è determinato dalla successione di edifici a prevalente destinazione produttiva in sequenza lineare ai bordi di tratte stradali e ferroviarie ad alta frequentazione. In tali situazioni il PTCP prescrive che i Comuni nei PGT e nelle loro varianti, provvedano alla individuazione delle tratte degradate e a dettare le norme specifiche per l'attuazione degli interventi di recupero ambientale e paesaggistico, da rendere obbligatoriamente correlati e contestuali ad interventi di nuova costruzione e/o di recupero di edifici esistenti che comportino opere di ristrutturazione urbanistica, edilizia e/o ampliamento del volume.

4. Negli ambiti di degrado descritti al precedente comma il PTCP prescrive interventi di mascheramento e schermatura con impianti di specie arboree idonee, finalizzati ad impedire o mitigare la percezione dei manufatti ed a migliorare complessivamente la percezione delle viste attive. Una prima individuazione delle mascherature necessarie è contenuta nelle tavole 6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche.

Art. 30 - Elettrodotti

1. Si tratta di elementi che di norma costituiscono forte disturbo e conflitto con l'assetto paesaggistico in cui sono inseriti. La Provincia promuove programmi di intervento in coordinamento con i soggetti pubblici e privati competenti nel settore finalizzati al recupero delle situazioni di degrado visivo anche mediante l'identificazione di interventi prioritari rispetto ai quali indirizzare politiche e programmi di recupero finalizzate a riqualificare il contesto paesistico compromesso.

2. Il PTCP prende atto del Protocollo d'intesa fra Provincia e Terna per la sostituzione e unificazione degli elettrodotti esistenti e rinvia all'articolo 54 per le cautele necessarie alla fase realizzativa.

Art. 31 - Aree industriali logistiche e distretti industriali

1. Il PTCP considera la presenza e disseminazione delle numerose aree esistenti destinate ad attività secondarie presenti nel territorio un elemento che confligge con alcune delle linee strategiche indicate dalla programmazione locale (Comunità Montane, Pisl, ecc.) e in generale con la vocazione turistica della Provincia.

I Comuni in sede di redazione dei PGT individuano norme che promuovono opere di mitigazione degli impatti sul paesaggio, ed in particolare relative all'equipaggiamento del verde, all'inserimento progressivo di tetti verdi, con particolare riferimento alla piantumazione dei parcheggi, al trattamento delle recinzioni, alle fasce di mitigazione ed alle eventuali opere di compensazione.

Art. 32 - Ambiti sciabili esistenti

1. Il PTCP individua nelle tavole 6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche, le infrastrutture esistenti dedicate all'attività sciistica quali elementi di ostruzione visiva e di inquinamento percettivo, con specifico riferimento alle stazioni di partenza e di arrivo ed alle aree di parcheggio, che generalmente costituiscono elemento di contrasto con il paesaggio alpino.

2. I PGT sono tenuti a prevedere iniziative di intervento per la minimazione paesaggistica di tali attrezzature.

Art. 33 - Aree estrattive in attività e cave abbandonate

1. Il PTCP individua nelle tavole 3.1-13 - Carta degli elementi conoscitivi dell'assetto geologico le aree estrattive attive o attivabili, in quanto ambiti territoriali estrattivi (ATE) inseriti nei piani cave vigenti, e le cave cessate. L'identificazione cartografica delle cave attive o attivabili ha finalità esclusivamente ricognitiva della sussistenza dell'attività, mentre la consistenza e l'identificazione degli ambiti risultano dai Piani Cave e dai relativi provvedimenti amministrativi. L'individuazione e l'aggiornamento della cartografia delle cave cessate da parte della Provincia confluisce nel catasto regionale e recepito dal Piano territoriale regionale. I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della riqualificazione.

2. Gli indirizzi del PTCP sono:

- a) contenimento del consumo di suolo attraverso la limitazione dell'apertura di nuovi poli estrattivi e il recupero di quelli dismessi;
- b) tutela delle acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento;
- c) tutela dei paesaggi agrari e naturali di particolare pregio e delle risorse naturalistiche;
- d) tutela delle aree agricole di rilevanza paesistica.

3. La prosecuzione dell'attività, nonché le procedure e le prescrizioni per il recupero definite dai Piani Cave, e gli interventi sulle cave cessate dovranno avvenire a condizione che i recuperi e i ripristini siano attuati sulla base di specifici progetti finalizzati a garantire la compatibilità ambientale e paesaggistica, favorendo la rinaturazione. Tali progetti dovranno considerare l'intero ambito di cava e promuovere il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi.

4. Le attività estrattive non costituiscono una destinazione d'uso permanente, ma transitoria, pertanto la Provincia in sede di redazione o revisione dei Piani di settore vigenti indicherà, caso per caso, a quale esemplificazione tipologica di riutilizzazione possibile può essere avviato il ripristino ambientale dell'attività conclusa, entro una gamma che comprende preferibilmente:

- *utilizzazione agricola*: costituisce l'obiettivo di recupero più frequente; l'ipotesi necessita di essere confrontata con le possibilità concrete di esercizio di questa attività mediante aziende esistenti o di nuova formazione;
- *utilizzazione forestale*: potenzialmente adatta a zone estrattive situate all'interno o ai margini di aree boscate, arricchisce gli ecosistemi e può prestarsi ad attività ricreative; tramite l'impianto di specie locali ben assortite, eventualmente precedute da piante pioniere, costituisce la forma di recupero più idonea al miglioramento delle condizioni ambientali più estreme che all'inizio si stabilizzano nelle aree degradate;
- *utilizzazione ricreativa*: si prestano a questo scopo le aree residue da attività estrattive che presentano una morfologia articolata;
- *utilizzazione come biotopo secondario*: è possibile la colonizzazione dei suoli da comunità vegetali specializzate.

5. Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 la Provincia redige e mantiene aggiornato il catasto delle cave cessate e, sulla base delle caratteristiche di ciascuna delle stesse, promuove le attività mirate alla riqualificazione, alla messa in sicurezza, alla riattivazione o valorizzazione e fruizione delle stesse, in coerenza con l'art. 10 comma 6 delle presenti norme.

Art. 34 - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

1. Il PTCP promuove interventi di riqualificazione di tutti gli ambiti caratterizzati da degrado ambientale, come le discariche e gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti. I Comuni, in fase di redazione dei PGT, individuano gli elementi detrattori e promuovono la programmazione degli interventi di riqualificazione attraverso misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Art. 35 - Inquinamento acustico, atmosferico e luminoso

1. Inquinamento acustico

Il PTCP individua nel controllo e nella limitazione delle emissioni sonore e della diffusione del rumore nell'ambiente esterno un elemento qualitativo per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica e per la fruizione del paesaggio.

A tal fine i Comuni si dotano della classificazione acustica del territorio comunale, in modo coordinato rispetto alle previsioni dei PRG o dei PGT, ai sensi della l.26/10/1995, n.447 e della l.r.10/8/2001, n.13, garantendo l'acquisizione dei pareri favorevoli dei Comuni confinanti.

Per quanto attiene alle disposizioni relative alle aree limitrofe alla viabilità d'interesse sovracomunale, alle ferrovie ed all'aeroporto i Comuni provvedono ad inviare le loro proposte alla Provincia, che ne cura il coordinamento con i Comuni vicini interessati. Analoga procedura deve essere seguita nel caso siano previsti nuovi insediamenti a destinazione non residenziale in prossimità dei confini comunali.

I Comuni provvedono a normare il divieto di emissioni sonore da sorgenti sia fisse che mobili nei paesaggi sommitali, nelle aree di particolare interesse vegetazionale botanico e faunistico ed in generale nelle aree e zone destinate dai PRG o dai PGT all'esercizio di attività turistiche, sciistiche e ricreative in genere.

2. Inquinamento atmosferico

Il PTCP recepisce le indicazioni regionali circa la zonizzazione del territorio provinciale di cui alla dgr 19 ottobre 2001, n° 7/6501, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria e per la prevenzione degli episodi di inquinamento acuto.

In funzione del rilevamento dei livelli di inquinamento atmosferico la Regione ha definito tre tipologie di zone, a seconda che il livello degli inquinanti comporti il superamento del valore

limite e della soglia di allarme, sia compreso tra il limite e la tolleranza, o sia al di sotto del limite stesso:

- Zone critiche, per le quali devono essere adottati i Piani d'azione e Piani integrati predisposti dalla Regione;
- Zone di risanamento, per le quali devono essere adottati i Piani integrati predisposti dalla Regione;
- Zone di mantenimento, per le quali devono essere adottati i Piani di mantenimento predisposti dalla Regione.

Per ciascuna zona sono definiti diversi limiti alle emissioni in atmosfera da adottarsi per gli impianti produttivi e gli impianti termici, e i Piani di cui sopra possono prevedere limitazioni al traffico veicolare in presenza di particolari condizioni di criticità ambientale, oltre a prescrizioni finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico.

Il territorio della Provincia di Sondrio è stato classificato interamente in "Zona di mantenimento", fatta eccezione per il comune capoluogo inserito in "Zona critica".

3. Inquinamento luminoso

Il PTCP persegue il miglioramento delle condizioni ambientali mediante la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio provinciale, attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche, e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento.

La Provincia esercita il controllo sul razionale e corretto uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna in ottemperanza alle prescrizioni della l.r. 27.3.2000, n.17 così come modificata dalla l.r. 21.12.2004, n.38.

In recepimento della normativa di cui sopra, i Comuni devono dotarsi del Piano di illuminazione che andrà a costituire parte integrante del Piano di Governo del Territorio.

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna devono essere autorizzati dai Comuni con decreto sindacale e, a fine lavori, devono essere muniti di dichiarazione di conformità.

Capo 6 - Unità tipologiche di paesaggio

Art. 36 - Definizione delle unità tipologiche di paesaggio

1. Il PTCP attua nella tabola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio una lettura sistemica del paesaggio provinciale suddividendolo in unità, attraverso una delimitazione degli spazi territoriali costituenti una sintesi omogenea delle caratteristiche peculiari ed identitarie, oltre che di quelle morfologico strutturali e storico culturali. La classificazione delle unità di paesaggio risponde alla richiesta di articolazione e definizione dei paesaggi lombardi contenuta nel PTPR in quanto il PTCP costituisce atto di maggior definizione.

La suddivisione introdotta dal PTCP prevede l'articolazione del paesaggio provinciale in 5 macrounità, a loro volta suddivise in singole unità paesaggistiche aventi caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale.

2. I PGT, costituenti atto a maggior definizione del PTCP, possono specificare ed ulteriormente articolare il sistema delle unità di paesaggio declinandole in chiave locale.

Art. 37 - Macrounità 1– Paesaggio delle energie di rilievo

1. Il PTCP individua, nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio, il paesaggio delle energie di rilievo attraverso una migliore definizione delle indicazioni contenute nel PTPR; l'ulteriore articolazione della macrounità di paesaggio consente la classificazione di due unità tipologiche nelle quali articolare gli indirizzi del PTCP qui di seguito riportati. Le unità sotto indicate comprendono anche le acque superficiali.

2. **Energie di rilievo e paesaggio delle sommità** - Si tratta di paesaggi ad elevata scenograficità di massimo valore per naturalità e ricchezza di biodiversità, marcatamente sensibili all'impatto antropico. Detti ambiti presentano alte potenzialità a fini conservazionali, di ricerca e divulgazione scientifica ed escursionismo evoluto, purchè siano protette le varietà indigene di flora e fauna e ne venga salvaguardata la diversità ecologica e paesaggistica.

2.1 *Indirizzi di tutela.*

Le azioni di tutela sono volte a conservare la naturalità dei luoghi e le peculiari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali oltre che la potenzialità di sviluppo di azioni di ricerca e divulgazione scientifica, di escursionismo, di attività e percorrenze mirate alla didattica e all'educazione ambientale. In queste aree devono essere protette le varietà di flora e fauna e devono essere salvaguardate le diversità ecologiche e paesaggistiche.

Il PTCP riconosce la valenza paesaggistica del sistema delle acque superficiali, arterie determinanti la qualità del paesaggio delle energie di rilievo e delle sommità e ne persegue la conservazione.

2.2 *Indirizzi per la pianificazione comunale.*

I comuni provvedono nei P.G.T. a precisare le unità di paesaggio in scala di maggior dettaglio, anche introducendo una ulteriore classificazione e a definire una normativa paesistica di riferimento contenente i seguenti indirizzi:

- difesa della naturalità dei luoghi quale elemento essenziale per il mantenimento dei caratteri geomorfologici e strutturali del paesaggio alpino;
- mantenimento e salvaguardia del paesaggio sommitale costituito dalle cime, dalle testate di valle, dai terrazzi panoramici, quali elementi di eccezionalità del paesaggio provinciale;
- divieto di installazione di sistemi tecnologici per l'utilizzo di energie, in quanto avulsi dal contesto paesistico ed in contrasto con la percezione del paesaggio;
- possibilità di prevedere interventi nei domini sciabili, con le modalità indicate nell'art. 66;
- mantenimento e salvaguardia delle attività economiche e degli insediamenti antropici esistenti.

3. **Aree glacializzate.** Tale unità comprende le aree dove sono presenti ampie masse glacializzate che costituiscono un paesaggio eccezionale, di notevole naturalità e di elevata importanza scenografica e paesistica. L'unità tipologica riveste una caratteristica di "sovraprovincialità" dal momento che i bacini glaciali di alta quota costituiscono le estese porzioni territoriali in continuità naturale con ambiti territoriali amministrativamente afferenti alle province di Brescia, Trento, Bolzano e alla Confederazione Elvetica.

3.1 *Indirizzi di tutela.*

Il PTCP riconosce l'importanza strategica delle aree glacializzate per le funzioni di riserva idrica e di alimentazione delle acque superficiali e delle falde acquifere e ne persegue la assoluta tutela e preservazione della naturalità, condizione essenziale per il mantenimento del delicato equilibrio del sistema ambientale, anche in relazione ai marcati fenomeni di scioglimento in corso da alcuni decenni a questa parte, e di quelle paesaggistiche anche per valorizzare la potenzialità ai fini

della ricerca e divulgazione scientifica, escursionismo evoluto ed attività mirate alla didattica ed all'educazione ambientale.

3.2 *Indirizzi per la pianificazione comunale.*

I PGT dei comuni provvedono a precisare in scala di maggior dettaglio le aree individuate nella tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio, predisponendo apposita normativa che tenga conto degli indirizzi di tutela sopra riportati.

4. **Paesaggio delle criticità.** La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio del PTCP individua il paesaggio delle criticità; si tratta di ambiti di domini sciabili per i quali si applicano le norme di cui all'art. 32.

4.1 *Indirizzi di tutela.*

La tutela del paesaggio di versante e delle sue singole componenti, si esplica anche attraverso interventi di mitigazione e recupero delle criticità esistenti in particolare nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 66.

4.2 *Indirizzi per la pianificazione comunale.*

I comuni nella redazione dei PGT provvedono a meglio specificare l'unità di paesaggio ed a introdurre norme che meglio specificano i seguenti aspetti:

- definizione delle modalità di intervento negli ambiti sciabili, come indicato all'art. 66 delle presenti norme.

Art. 38 - Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle

1. Il PTCP individua, nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio il Paesaggio di fondovalle, caratterizzato dalla connessione del paesaggio agrario tradizionale con quello del sistema insediativo consolidato. Si tratta dell'ambito in cui la pressione antropica ha la maggiore incidenza, nel quale il processo di espansione dell'urbanizzato ha prodotto una alterazione dei caratteri costitutivi e della tipologia del paesaggio agrario tradizionale. Le unità sotto indicate comprendono anche le acque superficiali.

L'articolazione di questa macrounità è la seguente:

2. **Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria** – Si tratta dell'ambito del fondovalle che ha mantenuto un rilevante valore ecologico e percettivo quale testimonianza dell'antico scenario naturale dei prati umidi di fondovalle a struttura paesistica agraria tradizionale, nel quale il rapporto con il paesaggio storico urbanizzato ed il paesaggio di versante diviene l'elemento costitutivo del paesaggio Valtellinese e Valchiavennasco. L'unità di paesaggio in esame presenta una forte vulnerabilità a seguito dei processi di espansione dell'urbanizzato ed in particolare alla proliferazione di strutture commerciali e produttive oltre che a seguito della realizzazione delle reti infrastrutturali.

2.1 *Indirizzi di tutela.*

Il paesaggio di fondovalle deve mantenere le caratteristiche identitarie e conservare i valori costitutivi del paesaggio agrario tradizionale della pianura Valtellinese e Valchiavennasca di cui i corsi d'acqua dell'Adda e della Mera costituiscono elementi qualificanti e caratterizzanti, favorendo il rapporto tra le aree agricole e la rete ecologica.

La principale azione di tutela deve essere orientata alla conservazione dell'utilizzo agrario del paesaggio di fondovalle, limitando azioni di trasformazione che alterino la struttura paesaggistica esistente.

2.2 Indirizzi per la pianificazione comunale.

I comuni provvedono nei PGT a introdurre norme che assicurino la conservazione degli elementi lineari del paesaggio quali fossi, canali, filari di alberi, sentieri, strade interpoderali, limitando la realizzazione di serre ed altri manufatti similari, individuando eventuali specifiche aree di concentrazione che favoriscano la conservazione degli orientamenti colturali tipici del fondovalle, evitando modificazioni di tipo estensivo e salvaguardando la produzione foraggera per il suo valore economico, qualitativo e paesistico.

3. Paesaggio del sistema insediativo consolidato. Si tratta degli ambiti urbani dei Comuni di fondovalle, comprendenti i centri storici ed i beni di interesse storico-culturale. In questi ambiti il rapporto tra la struttura insediativa storica ed il paesaggio naturale è stato alterato dalle espansioni disordinate degli ultimi decenni e la vulnerabilità delle caratteristiche architettoniche e della tipologia insediativa, può portare alla perdita di identità dei luoghi.

3.1 Indirizzi di tutela.

Il PTCP indica la necessità di rivalutare le attuali modalità di crescita insediativa e sostituire il consumo di suolo con il riuso edilizio e urbanistico e il recupero generalizzato del patrimonio edilizio.

La crescita e lo sviluppo del sistema insediativo devono avvenire sulla base di previsioni degli effettivi fabbisogni, riducendo il consumo di suolo ed evitando espansioni che determinano la saldatura tra diversi nuclei ed insediamenti continui lungo gli assi stradali.

3.2 Indirizzi per la pianificazione comunale.

I PGT, sulla base di approfondite letture della consistenza del patrimonio edilizio, dello stato e dell'uso dei suoli e delle risorse coinvolte, definiranno gli interventi volti alla riqualificazione del tessuto urbanizzato e del patrimonio abitativo, al recupero dei beni di interesse storico culturale, alla trasformazione delle aree edificate e al riordino urbanistico ed edilizio, ispirandosi ai seguenti criteri:

- favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso risponda ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori le prestazioni dei servizi e arricchisca la qualità della vita;
- eliminare mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per l'immagine e la funzionalità del sistema abitativo, anche con attrezzature e servizi che comportino il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia e la ricomposizione dei fronti urbani;
- contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare quelli viabilistici, che possano generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela dei caratteri originari dei centri, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree di maggiore concentrazione;
- indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio, con priorità a quelle di carattere testimoniale e alla tutela dell'edificato storico.

4. Paesaggio delle criticità. – La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio del PTCP individua il paesaggio delle criticità in forma indifferenziata, comprendente diversi elementi che presentano criticità paesaggistiche e più precisamente:

- aree di frangia destrutturate – sono costituite da parte del territorio periurbano dove esistono oggetti architettonici molto eterogenei privi di relazioni spaziali significative, che hanno alterato in maniera sostanziale le modalità dell'impianto morfologico preesistente, creando un nuovo assetto paesistico privo di valore ed in contrasto con il territorio naturale circostante.
- aree comprendenti ambiti di escavazione di inerti – si tratta di aree spesso collocate ai margini dei fiumi Adda e Mera, utilizzate per l'escavazione e discarica di inerti e comprendenti impianti per il trattamento.
- ambiti dei domini sciabili – si tratta di aree marginali dei domini sciabili di Livigno e Bormio.

4.1 Indirizzi per la pianificazione comunale.

Il PTCP analizza nel capo 5 del Titolo II gli elementi ed i fattori di compromissione del paesaggio, fornendo specifici indirizzi per la pianificazione comunale riguardanti le aree di degrado e le aree di frangia destrutturate e ad essi si fa riferimento per gli indirizzi per la pianificazione comunale.

Art. 39 - Macrounità 3 – Paesaggio di versante

1. Il PTCP individua, nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio, il paesaggio di versante quale elemento che costituisce la maggior porzione territoriale della provincia, caratterizzato dalla presenza di elementi di valore naturalistico ed ambientale tipici del paesaggio montano, intervallati da elementi di natura antropica che costituiscono la struttura tipica dell'architettura del paesaggio provinciale.

La suddivisione della macrounità nelle singole unità paesaggistiche permette una lettura differenziata degli elementi costitutivi tesa a fare emergere le peculiarità strutturali ed il rapporto tra gli elementi di naturalità presenti con la pressione antropica. Le unità sotto indicate comprendono anche le acque superficiali.

2. **Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali.** Si tratta di paesaggi in cui la diversità biologica e paesaggistica trova una delle sue massime espressioni, in considerazione del ruolo che svolgono per la difesa dell'assetto idrogeologico, la prevenzione dei processi erosivi e per la conservazione delle comunità biologiche. La qualità paesistica si esprime anche attraverso una caratterizzazione del versante costituita da bosco e spazi aperti in naturale relazione tra loro testimonianza di un processo storico di utilizzazione agropastorale.

2.1 Indirizzi di tutela.

Il PTCP prescrive la tutela del paesaggio di versante che presenta nelle sue articolazioni le caratteristiche peculiari del paesaggio provinciale; la difesa generale del paesaggio di versante consente il mantenimento dei singoli elementi e del contesto composto dal bosco, maggenghi, alpeggi, insediamenti antropici e spazi aperti, costituenti l'insieme del paesaggio di versante nel quale la configurazione delle valli ed i corsi d'acqua concorrono a caratterizzare l'unitarietà del paesaggio.

La rilevanza paesistica dei corpi d'acqua richiede una particolare attenzione alla realizzazione di interventi; la tutela delle acque superficiali è obiettivo strategico essenziale del PTCP.

2.2 Indirizzi per la pianificazione comunale.

I comuni nella redazione di PGT provvedono a meglio specificare l'unità di paesaggio declinando un'ulteriore classificazione degli ambiti e introducendo norme che riguardano i seguenti aspetti:

- mantenimento della struttura paesistica dei luoghi e della diversità del paesaggio costituita dal rapporto tra il bosco e gli spazi aperti di versante;
- identificazione dei maggenghi e degli alpeggi con la predisposizione di norme che favoriscono la fruizione dei luoghi e la conservazione delle caratteristiche paesistiche storiche;
- conservazione e valorizzazione dell'architettura rurale esistente.

3. **Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi.** Si tratta degli ambiti urbani e rurali dei comuni collocati nel versante, comprendenti i centri storici ed i beni d'interesse storico-culturale, nonché la presenza di architettura rurale d'interesse storico e paesistico. In questi anni il rapporto fra architettura insediativa storica ed il paesaggio naturale mantiene un prevalente equilibrio alterato solo in alcune parti da espansioni, spesso disordinate, dei nuclei permanentemente abitati.

3.1 Indirizzi di tutela.

Il PTCP persegue l'obiettivo di garantire uno sviluppo del sistema insediativo impostato sulla previsione degli effettivi bisogni della popolazione, cercando di ridurre il consumo di suolo ed evitando espansioni che presentano, in quanto collocati sui versanti e sugli scorci più interessanti del paesaggio provinciale, incidenza paesistica eccessiva. Il PTCP persegue inoltre l'obiettivo di valorizzare i centri storici e le architetture rurali presenti nel paesaggio di versante.

3.2 Indirizzi per la pianificazione comunale.

I PGT, sulla base di approfondite letture della consistenza del patrimonio edilizio, dello stato e dell'uso dei suoli e delle risorse coinvolte, definiranno gli interventi volti alla riqualificazione del tessuto urbanizzato e del patrimonio abitativo, al recupero dei beni di interesse storico culturale, alla individuazione dei caratteri formali dei nuclei sparsi e al riordino urbanistico ed edilizio, ispirandosi ai seguenti criteri:

- favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso risponda ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori le prestazioni dei servizi e arricchisca la qualità della vita;
- eliminare mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per l'immagine e la funzionalità del sistema abitativo, anche con attrezzature e servizi che comportino il ridisegno dei margini, tesi a migliorare il rapporto visivo tra gli insediamenti ed il paesaggio naturale di versante;
- indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio, con priorità a quelle di carattere testimoniale e alla tutela dell'edificato storico;
- prevedere modalità di intervento che facilitano il recupero delle architetture presenti nei nuclei sparsi, valorizzandone l'immagine e l'utilizzo anche ai fini turistici;
- pianificare la viabilità in un'ottica di sistema finalizzata al minor consumo di territorio e contestuale miglior inserimento paesistico.

4. Paesaggio dei terrazzamenti - Si tratta di ambiti di conservazione dei paesaggi rurali e delle sedi umane tradizionali di grande rilievo per la loro unicità; le sistemazioni a terrazzamento dei versanti costituiscono una forma del paesaggio agrario di particolare eccezionalità. I valori costitutivi ne fanno uno dei transetti più significativi del paesaggio della Provincia e sono legati agli equilibri raggiunti fra le componenti naturali e morfologiche del territorio e le pratiche agricole proprie della società locale. Questi ambiti presentano un alto livello di vulnerabilità sia nei confronti dei processi di abbandono o di trasformazione dei processi d'uso tradizionali, sia nei confronti dei processi di urbanizzazione.

4.1 Indirizzi di tutela.

Il PTCP persegue la tutela assoluta del paesaggio terrazzato che costituisce una peculiarità del paesaggio Valtellinese, favorendo il mantenimento delle attività agricole ed in particolare di quelle relative alla coltivazione dei vigneti, e ricercando il mantenimento del sistema dei tradizionali muri di sostegno in pietrame.

4.2 Indirizzi per la pianificazione comunale.

I comuni nella predisposizione dei PGT, analizzano con maggiore dettaglio il paesaggio terrazzato provvedendo ad una migliore definizione dell'unità tipologica e definendo una specifica normativa di interventi che attui i contenuti di cui all'art. 17 e dell'art.43 delle presenti norme. In ogni caso deve essere fatta salva l'integrità complessiva del paesaggio terrazzato escludendo interventi che attraverso la posa di impianti tecnologici o attraverso utilizzi non agricoli, possano portare ad una alterazione della comprensione della tipologia di paesaggio a causa di ostruzioni della visuale e alterazioni materiche e cromatiche.

5. **Paesaggio delle criticità** – La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio del PTCP individua il paesaggio delle criticità; si tratta per lo più di ambiti di cava e di domini sciabili per i quali si applicano le norme di cui agli artt. 32 e 33.

5.1 Indirizzi di tutela.

La tutela del paesaggio di versante e delle sue singole componenti si esplica anche attraverso interventi di mitigazione e recupero delle criticità esistenti, in particolare per gli ambiti di cava, mediante interventi di ripristino ambientale dell'attività conclusa con le modalità di cui all'art. 33 e per gli ambiti sciabili nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 66.

5.2 Indirizzi per la pianificazione comunale.

I comuni nella redazione dei PGT provvedono a meglio specificare l'unità di paesaggio ed a introdurre norme che meglio specificano i seguenti aspetti:

- definizione delle modalità di rinaturalizzazione degli ambiti non più utilizzati dalle attività economiche;
- definizione delle modalità di intervento negli ambiti sciabili, come indicato all'art. 66 delle presenti norme.

Art. 40 - Macrounità 4 – Paesaggio dei laghi insubrici

1. Il Paesaggio dei laghi insubrici è presente nel territorio della Provincia di Sondrio nell'ambito comprendente le aree del lago di Novate Mezzola e le zone umide circostanti parzialmente ricadenti nella Riserva Naturale del Pian di Spagna e nelle sue fasce di rispetto. Si tratta di un paesaggio peculiare geograficamente legato agli ambiti paesistici dell'Alto Lago, con caratteristiche uniche nel contesto provinciale.

La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio del PTCP identifica la macrounità di paesaggio mantenendo al suo interno la presenza degli ambiti delle unità del sistema insediativo consolidato delle criticità e del fondovalle a prevalente struttura agraria, le cui caratteristiche nonché gli indirizzi di tutela sono quelli contenuti nell'art. 38; il PTCP identifica inoltre una specifica unità di paesaggio relativa alle acque superficiali.

1.1 Indirizzi di tutela.

Il PTCP promuove la tutela dei luoghi e la conservazione dell'immagine del paesaggio lacuale, delle sponde, delle zone umide, della vegetazione ripariale, degli insediamenti storici.

1.2 Indirizzi per la pianificazione comunale.

I PTCP dei comuni dettano norme specifiche in merito alla conservazione del paesaggio insubrico a difesa della naturalità dei luoghi con particolare riferimento alla conservazione delle sponde.

2. **Paesaggio delle acque superficiali** – La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio – individua il paesaggio delle acque superficiali riguardante lo specchio d'acqua del lago di Mezzola e del Pozzo di Riva, caratterizzate dalla presenza di elementi di valore naturalistico ed ambientale tipici del paesaggio lacuale.

2.1 Indirizzi di tutela.

Il PTCP promuove la tutela dei luoghi e la conservazione del paesaggio lacuale, delle sponde, delle zone umide, della vegetazione ripariale e degli ambiti posti in diretta relazione con lo specchio d'acqua.

2.2 Indirizzi per la pianificazione comunale.

I comuni nella predisposizione dei PGT valutano con maggior dettaglio il livello di vulnerabilità dello specchio d'acqua e delle aree contermini, favorendo la naturalità dei luoghi riparati a diretto contatto con lo specchio d'acqua.

I PGT individuano gli ambiti di degrado paesaggistico ed ambientale posti in relazione con lo specchio d'acqua, proponendo la rinaturalizzazione dei comparti ed evitando destinazioni d'uso produttive o in genere non compatibili con la naturalità dei luoghi.

Art. 41 - Valli aperte antropizzate

1. Il PTCP individua, nella tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio le valli aperte antropizzate, identificando in questa unità le Valli collaterali antropizzate di maggior dimensione. Le valli identificate sono le seguenti:

Val S.Giacomo - Val Bregaglia - Val Gerola - Val Masino - Val Tartano – Val Malenco - Aprica - Valfurva - Valdidentro.

La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio identifica le valli aperte antropizzate in sovrapposizione alle indicazioni relative alle altre unità di paesaggio, intendendosi che gli indirizzi contenuti nel presente articolo sono aggiuntivi rispetto a quanto contenuto nelle unità precedentemente trattate.

1.1 Indirizzi di tutela.

La caratteristica paesaggistica delle valli collaterali è quella di costituire un'unità collaterale al sistema geografico principale dove emerge quale caratteristica peculiare la mancanza di un ampio fondovalle a struttura agraria, la verticalità del paesaggio di versante, la presenza di corsi d'acqua nel fondovalle e nei pendii.

Queste caratteristiche consentono una visione unitaria del paesaggio con una continuità paesistica da conservare.

1.2 Indirizzi per la pianificazione comunale.

I comuni nella predisposizione dei PGT, tengono conto degli indirizzi sopra riportati orientando le scelte di piano alla conservazione delle caratteristiche unitarie del paesaggio vallivo, anche raccordandosi con i comuni contermini quando la valle riguarda il territorio di più comuni.

TITOLO III - La componente agricola del PTCP

Art. 42 - Obiettivi e contenuti del Piano

1. Il PTCP riconosce nelle attività agricole una forma insostituibile di presidio, tutela e salvaguardia del territorio e degli aspetti culturali ed antropici presenti nel territorio provinciale.
2. Per attività agricole si intendono le azioni dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
3. La componente agricola costituisce parte del più articolato sistema rurale paesistico ambientale ai sensi della D.G.R. 19/9/2008 n. 8/8059.

Art. 43 - Ambiti agricoli strategici

1. Il PTCP individua, nelle tavole 6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche, gli ambiti agricoli strategici ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 12/05, ovvero le aree connotate da uno specifico e peculiare rilievo in relazione all'attività agricola, all'estensione e alle caratteristiche agronomiche del territorio.
2. Sono aree vaste di rilevante valore sia economico che paesistico, comprendenti tipologie colturali di pregio definite ed individuate sulla base dei seguenti elementi di conoscenza:
 - classe del valore agroforestale determinate secondo le modalità indicate nella dgr 19/09/08 n° 8/8059;
 - valutazione degli aspetti socioeconomici del settore agro-silvo-pastorale;
 - valutazione della vocazione turistico fruitiva dell'attività agricola;
 - studi e analisi in ordine all'economia di settore;
 - presenza di elementi naturali e di valenza ambientale connessi con l'attività agricola anche in riferimento alla rete ecologica;
 - valutazione delle interferenze con le aree urbanizzate.
3. Il piano, in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 4 della l.r. 11.3.2005, n.12, fatti salvi gli insediamenti preesistenti, prescrive la permanenza in tali aree dell'uso agricolo o, eventualmente, il loro utilizzo per interventi di rinaturalizzazione. Gli ambiti agricoli strategici definiti nelle tavole 6 – Previsioni progettuali strategiche del PTCP e nel presente articolo, hanno efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi del secondo comma lett. C) dell'art. 18 della l.r. 11.3.2005, n.12.
In attesa della definizione delle modalità di intervento sui fabbricati esistenti non adibiti ad uso agricolo da parte dei PGT, sugli stessi sono consentiti gli interventi di cui all'art. 27 comma 1 lettere a) b) c) d) della l.r. 11.3.2005, n.12.

Art. 44 - Norme di tutela e valorizzazione

1. Il PTCP riconosce la valenza strategica delle aree agricole e persegue il mantenimento degli elementi costitutivi della struttura storica del paesaggio agrario ai fini della prosecuzione dell'attività agricola e della conservazione del paesaggio.

2. I PGT dettano norme che assicurano la conservazione e promuovono l'integrazione degli elementi lineari costitutivi del paesaggio (fossi, canali, filari di alberi, sentieri, strade interpoderali, ed altri segni lineari significativi), che limitano la realizzazione di serre e di altri manufatti similari, individuando eventuali specifiche aree di concentrazione, che favoriscono la conservazione degli orientamenti culturali tipici del fondovalle, evitando modificazioni di tipo estensivo e che salvaguardano le filiere produttive più rilevanti.

Art. 45 - Criteri per la definizione delle aree agricole comunali

1. I comuni in sede di redazione dei PGT, in base all'individuazione degli ambiti agricoli strategici e dei criteri di cui al presente articolo, provvedono all'individuazione delle aree agricole assoggettate ai disposti della parte II titolo III della l.r. 11.3.2005, n.1205, che ricomprendono:

- ambiti agricoli di interesse strategico;
- altre aree di rilevanza per le attività agricole di interesse comunale.

2. I PGT provvedono alla definitiva delimitazione degli ambiti agricoli strategici definiti all'art. 43 delle presenti norme, con facoltà di apportarvi rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. Le rettifiche devono essere operate sulla scorta di effettive risultanze cartografiche, nonché di ulteriori indagini conoscitive che permettono di meglio dettagliare le valutazioni riportate al secondo comma dell'art. 43. In tal caso il Piano delle regole che introduce dette modifiche è assoggettato a valutazione di compatibilità da parte della Provincia.

Negli ambiti dei terrazzamenti e delle conoidi i Comuni provvedono a valutare l'effettiva situazione escludendo dagli ambiti di cui al presente articolo le aree effettivamente non destinate ad uso agricolo.

I PGT provvedono inoltre a definire le modalità di intervento sugli immobili non destinati ad uso agricolo presenti negli ambiti agricoli strategici di cui all'art. 43.

3. L'individuazione delle aree destinate all'agricoltura da parte dei PGT tiene conto della effettiva situazione dell'uso agricolo del suolo esistente dando priorità alla presenza di elementi qualificanti quali:

- boschi produttivi o protettivi, desunti da specifiche analisi sull'uso del suolo;
- produzioni agroalimentari tradizionali o tipiche anche riferite ai marchi Doc, Docg, Igp, Dop;
- aree di spiccata naturalità con zone umide;
- attività agrituristiche o di vendita diretta di prodotti tipici o in generale di attività legate alla multifunzionalità dell'agricoltura, nonché ogni altro elemento che consenta l'individuazione della funzione agricola del territorio comunale.

Sono fatti salvi le modalità ed i criteri per l'individuazione delle aree agricole di cui all'allegato 5 della DGR 8/8059 del 19 settembre 2008.

Art. 46 - Rapporto con Piani di Indirizzo Forestale

1. il PTCP recepisce il Piano di Indirizzo Forestale quale piano di settore ai sensi della legge regionale 27/04 art. 9 comma 2;

2. in coerenza con i contenuti del PTCP il Piano di Indirizzo Forestale promuove azioni atte a perseguire le seguenti finalità:

- tutela ecologica ambientale e conservazione del paesaggio
- difesa del suolo e dei versanti
- valorizzazione economica e multifunzionale della risorsa forestale;

3. la Provincia approva il PIF quale piano di settore del proprio PTCP verificando la coerenza dello strumento relativamente agli obiettivi indicati al comma 2 del presente articolo e alle previsioni e ai contenuti in particolare nei titoli II e III delle presenti norme.

Art. 47 - Ricomposizione fondiaria

1. Allo scopo di favorire un utile processo di ricomposizione fondiaria nel settore agricolo, la Provincia:

- predisporre un progetto di fattibilità (metodologica e strumentale) al riguardo, previa consultazione delle associazioni dei proprietari terrieri, delle organizzazioni professionali interessate e degli enti locali e previa verifica di realtà operative attuate in altre aree montane, nazionali ed europee;
- predisporre, e aggiorna periodicamente, un elenco ragionato delle facilitazioni economiche e finanziarie offerte al riguardo dalle legislazioni italiana ed europea;
- propone agli Enti Locali azioni incentivanti compatibili con la vigente legislazione.

Art. 48 - Edificazione nelle zone agricole

1. I PGT disciplinano l'uso, la valorizzazione e la salvaguardia, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.59, 60, 61, 62 e 89 della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni ed integrazioni delle zone agricole, sia di interesse strategico di cui al precedente art. 43, che di quelle autonomamente destinate a tale uso dagli strumenti urbanistici comunali.

2. L'accorpamento dei diritti volumetrici e superficiali ai sensi dell'art. 59 della l.r.11.3.2005, n. 12, per tutte le costruzioni consentite in zona agricola può essere effettuato solo in aree di proprietà di superficie non inferiore a 5.000 mq, e con origine da aree con dislivello non superiore a +/-150 metri rispetto a quelle da edificare. Lotto minimo e dislivello massimo possono eventualmente essere ridotti ed ampliati in base alla presentazione ed all'approvazione da parte del comune di uno studio che dimostri le effettive esigenze aziendali. In sede di formazione dei PGT possono essere individuati parametri riduttivi o ampliativi in base a esigenze territoriali e funzioni agricole particolari, comunque coerenti con i principi ispiratori del PTCP.

3. L'edificazione di attrezzature zootecniche non è consentita in una fascia di 100 metri intorno alle zone a prevalente destinazione residenziale indicate dai PGT, i quali possono eventualmente precludere a tali attrezzature anche altre parti del territorio. Analogamente non è consentita l'introduzione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 100 metri da impianti zootecnici esistenti ed operativi. Le eventuali deroghe a tali disposizioni proposte motivatamente dai comuni sono introdotte con variante al PGT e sono valutate nel merito dalla Provincia in sede di istruttoria per la loro approvazione.

4. I PGT hanno cura di prevedere disposizioni per la rilocalizzazione delle stalle ancora esistenti all'interno degli abitati. Individuano, inoltre, gli edifici esistenti nelle zone agricole non più adibiti ad usi agricoli, dettando la disciplina per la loro utilizzazione.

5. Il PGT individua con apposita simbologia le aree attualmente destinate ad allevamenti intensivi. Indipendentemente dalla loro classificazione nei PGT e dai titoli abilitativi a suo tempo rilasciati, in caso di cessazione dell'attività in atto, vengono automaticamente riclassificate come zone agricole.

TITOLO IV - Le infrastrutture a rete

Art. 49 - Obiettivi ed organizzazione delle indicazioni di Piano

1. Il PTCP, con riferimento alle componenti del sistema infrastrutturale, persegue i seguenti obiettivi prioritari:
 - miglioramento della mobilità alla scala locale e verso l'area metropolitana, prioritariamente con l'attuazione degli interventi programmati sugli assi portanti della SS. 38 e della S.S. 36, nonché attraverso il miglioramento della mobilità pubblica;
 - miglioramento delle connessioni strategiche transfrontaliere, privilegiando la mobilità ferroviaria a minor impatto, attraverso l'individuazione degli strumenti per l'avvio degli studi di fattibilità;
 - interventi di adeguamento della rete viaria sovralocale finalizzati a garantire il miglioramento della sicurezza, la fluidificazione del traffico e dell'organizzazione gerarchica della rete in relazione alle funzioni proprie dei diversi assi;
 - individuazione di misure di tutela atte a garantire nel lungo periodo la funzionalità fisica e trasportistica della viabilità portante di fondovalle esistente e di progetto, anche attraverso l'adeguata disciplina della localizzazione di funzioni insediative ad alta frequentazione;
 - individuazione di criteri per l'inserimento paesistico e la mitigazione dei tracciati infrastrutturali esistenti e in progetto;
 - promozione di interventi di miglioramento di efficienza energetica, anche attraverso la razionalizzazione delle reti di distribuzione e il contenimento dello sviluppo di ulteriori reti in ambiti ad elevata valenza paesistico-ambientale;
2. Le indicazioni di PTCP per la mobilità ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. e), e dell'art. 18, comma 2 lett. b), della L.R. 12/2005 e s.m.i., sono così articolate:
 - a) ipotesi di connessione aventi valore strategico di rilievo internazionale, interregionale e regionale;
 - b) individuazione di tracciati di interesse strategico definiti nella programmazione nazionale o regionale e negli atti di intesa istituzionale sottoscritti per la loro attuazione (Accordi di programma, Protocolli di Intesa, Convenzioni attuative, Accordi quadro di sviluppo territoriale, ecc.);
 - c) indicazioni degli interventi e dei tracciati di interesse provinciale e sovracomunale coerenti con la programmazione di settore provinciale e indicazioni di interesse sovra comunale previste dalla pianificazione comunale.

Art. 50 - Infrastrutture stradali e ferroviarie

1. Il complesso degli interventi infrastrutturali di PTCP è rappresentato alle tavole tematiche di Piano, tavola 7.1 – Mobilità - Rete primaria e rete di interesse locale e tavola 7.2 - Mobilità – Ulteriori connessioni, nonché, al fine di un loro inquadramento rispetto al complesso delle azioni di piano e alla definizione dei relativi effetti normativi, alle tavole 6 - Previsioni progettuali strategiche.
2. La tavola 7.1 - Mobilità rete primaria e rete di interesse locale, rappresenta, in particolare, le connessioni di livello regionale, interregionale e internazionale di maggiore valore strategico, nonché i principali interventi di interesse locale.
Gli interventi di livello regionale e interregionale di valore strategico sono costituiti da:
 - a) i nuovi tracciati della S.S. 36 e S.S. 38 sviluppati dalla Regione Lombardia in attuazione della L. 102/90, ed altresì recepiti nel Piano Territoriale Regionale, integrati dalle soluzioni per i nodi di Novate Mezzola, Morbegno e Tirano sviluppate dalla Provincia nell'ambito delle Intese istituzionali siglate in attuazione degli Accordi di programma in essere;
 - b) il prolungamento della linea ferroviaria Colico-Tirano per la tratta Tirano-Bormio;
 - c) la connessione ferroviaria dell'area industriale di interesse sovracomunale in Comune di Gordona sulla linea Colico-Chiavenna.

Assumono valore strategico di livello internazionale:

d) le ipotesi di connessione ferroviaria tra la Valtellina e la direttrice del Gottardo, tramite il traforo della Mesolcina-Ticino, e tra la Valtellina e la Edolo-Brescia, tramite il traforo del Mortirolo.

3. La tavola 7.2 - Mobilità – ulteriori connessioni - rappresenta ulteriori ipotesi di connessione di area vasta che necessitano di successive approfondite valutazioni, anche comparate, sia ambientali che di costi/benefici, per le quali sarà sviluppato uno studio propedeutico alla progettazione.

4. Le tavole in scala più dettagliata: tavole 6 - Previsioni progettuali strategiche rappresentano il complesso delle connessioni e dei tracciati già indicati nelle tavole 7 distinti tra infrastrutture stradali e infrastrutture ferroviarie e, in relazione ai diversi livelli di sviluppo dei relativi progetti, in ragione degli effetti normativi che tale individuazione produce, secondo la seguente classificazione:

- a) tracciati della progettazione regionale per la S.S. 36 e per la S.S. 38, la cui individuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT e costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente con conseguente valore conformativo delle aree interessate;
- b) tracciati della progettazione sviluppata nell'ambito delle Intese Istituzionali e dell'Accordo di programma inerenti la soluzione dei nodi di Morbegno e Tirano e per la soluzione del nodo di Novate Mezzola, la cui individuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT e costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente con conseguente valore conformativo delle aree interessate;
- c) proposta di tracciato per il prolungamento della linea ferroviaria Colico-Tirano per la tratta Tirano-Bormio, la cui individuazione ha efficacia prescrittiva indiretta per gli atti dei PGT; il tracciato individuato dal PTCP sarà approfondito e definito dalla Provincia, in coordinamento con i Comuni interessati, nel Piano d'Area Alta Valtellina individuato dal PTR e nella DGR 8759 del 22 dicembre 2008. Sino all'avvenuta approvazione del Piano d'Area i Comuni, in sede di redazione dei PGT, recepiscono ed individuano alla scala di maggior dettaglio il tracciato proposto alle tavole di PTCP, anche proponendo limitate variazioni di tracciato da concordarsi con la Provincia, che saranno sviluppate secondo criteri di miglior fattibilità paesistico/ambientale ed economica; qualora le limitate variazioni di tracciato possano avere ricadute sulle scelte inerenti i comuni contermini esse andranno sviluppate in coordinamento con i comuni interessati;
- d) proposta di connessione ferroviaria dell'area industriale di interesse sovracomunale in Comune di Gordona sulla linea Colico-Chiavenna, la cui individuazione ha efficacia prescrittiva per gli atti dei PGT; i Comuni in sede di redazione dei PGT recepiscono ed individuano alla scala di maggior dettaglio il tracciato proposto alle tavole di PTCP, anche proponendo limitate variazioni di tracciato da svilupparsi secondo le modalità e i disposti di cui alla precedente lett. c);
- e) ipotesi di connessione ferroviaria strategica tra la Valtellina e la direttrice del Gottardo, tramite il traforo della Mesolcina-Ticino, e tra la Valtellina e la Edolo-Brescia, tramite il traforo del Mortirolo, la cui individuazione ha valore di indirizzo programmatico strategico e per la quale il Piano dispone l'avvio di uno studio di dettaglio che ne approfondisca la coerenza con la programmazione degli Enti interessati, la fattibilità tecnico-economica ed ambientale-territoriale. Sulla base delle risultanze dello studio di dettaglio si darà avvio, nell'ambito di Intese istituzionali, alla pianificazione territoriale dei proposti interventi secondo le modalità di cui ai combinati disposti degli Artt. 4, 21 e 22 della l.r. 11.3.2005, n.12 e s.m.i.

5. Nell'attuazione del programma delle infrastrutture di cui al precedente comma 4, in relazione al diverso livello di approfondimento delle progettazioni già sviluppate, agli interventi già programmati e alle criticità in essere, assumono valore di priorità e di indicazione prevalente gli interventi di cui alla lett. a) e b); nello sviluppo dei progetti per i quali ad oggi sono stati redatti solo gli studi di fattibilità è demandata l'individuazione delle soluzioni per la risoluzione di eventuali interferenze con altri tracciati.

Art. 51 - Fasce di rispetto inedificabili

1. Lungo i tracciati individuati dal PTCP ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. a) e b), è istituita, in ogni caso, una fascia di rispetto, inedificabile, di larghezza non inferiore a metri 100 dal ciglio di ogni lato dell'infrastruttura. I Comuni provvedono nei propri PGT all'individuazione cartografica di tali aree. Per le aree già urbanizzate e ricadenti nella fascia di rispetto sopra individuata non sono ammesse ulteriori espansioni edificatorie.

2. Lungo il tracciato delle proposte nuove ferrovie come individuate dal PTCP e recepite dai PGT ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. c) e d), è istituita, in ogni caso, con la sola esclusione delle aree già urbanizzate, una fascia di rispetto, inedificabile, di larghezza non inferiore a metri 25 dal ciglio di ogni lato dell'infrastruttura. I Comuni provvedono nei propri PGT all'individuazione cartografica di tali aree.

3. Nel caso di infrastrutture esistenti restano ferme le misure delle fasce di rispetto stabilite dal Codice della Strada, per ciascuna tipologia di strada, o dalla normativa speciale delle ferrovie.

3 bis. La determinazione di misure di salvaguardia di nuovi tracciati, ovvero di azioni urbanistiche a tutela della funzionalità delle infrastrutture esistenti, disposte dai PGT ai sensi dell'art. 102 bis della l.r. n. 12/2005 dovrà essere condotta nel rispetto dei limiti stabiliti nel presente articolo nonché dei criteri di applicazione di cui alla d.g.r. 8579 del 3/12/2008.

4. Nell'ambito dell'approvazione di studi o progetti di infrastrutture di cui all'art. 50, comma 4 qualora siano individuati tracciati diversi da quelli assunti dal PTCP, la Provincia con riferimento al parere di compatibilità al PTCP disporrà che le fasce di cui ai precedenti commi 1. e 2. vengano adeguate. Le modifiche cartografiche saranno assunte con procedura semplificata ai sensi dell'art. 80 delle presenti norme.

Art. 52 - Cartellonistica stradale

1. Il PTCP riconosce la cartellonistica, descritta all'art 23 del Codice della Strada, posta lungo le strade e le ferrovie, o in vista di esse, come un elemento di deturpamento del paesaggio e di negativa interazione con le viste attive delle bellezze naturali e paesaggistiche e di edifici e luoghi di interesse storico artistico ed ambientale e prevede di limitare l'installazione di nuovi cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari e di procedere ad un riordino di quelli esistenti.

2. A tal fine i Comuni nei PGT e nelle loro varianti, provvedono, in attuazione del comma 13 ter dell'art. 23 del Codice della Strada, a dettare norme sulla cartellonistica stradale secondo i seguenti principi:

- divieto di collocazione di nuovi cartelli stradali ai lati delle strade statali, delle strade provinciali e delle ferrovie nelle tratte poste al di fuori del centro abitato, come definito dal Codice della Strada, e comunque al di fuori delle zone urbanizzate del territorio comunale;
- divieto di collocazione di nuovi cartelli stradali ai lati delle strade di ogni tipo e delle ferrovie nelle tratte all'interno del centro abitato e comunque all'interno delle zone urbanizzate quando interferiscano negativamente con viste attive di rilevante interesse;
- rimozione dei cartelli stradali esistenti fuori del centro abitato e dalle zone urbanizzate;
- rimozione dei cartelli stradali esistenti entro il centro abitato ed entro le zone urbanizzate quando interferiscono negativamente con viste attive di rilevante interesse;
- divieto della cartellonistica non legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale lungo i nuovi tracciati infrastrutturali previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale;

- sono escluse dalle norme del presente articolo i cartelli di segnaletica stradale definiti del Codice della Strada, i cartelli istituzionali di segnalazione turistica, le frecce di segnalazione di deviazioni di percorso per il raggiungimento di particolari attività di interesse generale, per i quali è comunque richiesto che vengano collocati in modo da non interferire negativamente con le viste attive.

Art. 53 - Aeroporto di Sondrio

1. Il PTCP riconosce l'importanza della riqualificazione in aeroporto dell'attuale aviosuperficie sia come presidio di protezione civile sia come struttura di appoggio per il turismo e per l'economia e destina a tale uso l'area indicata con apposita simbologia nelle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali strategiche.
2. I PGT dei comuni interessati recepiscono questa indicazione localizzativa, vincolandola alla struttura, con rinvio alle norme speciali del settore.
3. Il progetto esecutivo della struttura aeroportuale, approvato dalla Provincia, definisce le opere da realizzare e le eventuali modifiche da apportare all'area interessata e alla viabilità al contorno al fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza della struttura e potrà apportare, per ragioni tecniche e di sicurezza, anche altre modifiche alle specifiche previsioni del PTCP, senza che sia necessaria una variante al Piano. Ove il progetto comporti la necessità di modificare i PGT dei Comuni coinvolti, la sua approvazione avverrà mediante un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.18.8.2000, n.267, con riferimento anche a quanto disposto dall'art.17, comma 12, della l.r.11.3.2005, n.12.

Art. 54 - Infrastrutture per il trasporto di energia

1. Il PTCP persegue l'obiettivo di razionalizzare la rete di trasporto dell'energia elettrica dell'intero territorio provinciale, rendendo minimo l'impatto ambientale e sanitario della rete stessa e migliorandone nel contempo l'efficacia in termini di resa (risparmio energetico).
2. A tal fine l'accordo di programma "Razionalizzazione della rete di trasmissione nazionale relativa alla Lombardia nord orientale e localizzazione della linea a 376 kV S. Fiorano – Robbia di interconnessione con al Svizzera" delinea lo schema e le fasi attuative della razionalizzazione della rete di trasmissione della Valtellina e Valchiavenna. Tra i criteri guida assunti vi è quello di dismettere e sostituire lunghi tratti di vecchie linee esterne con condotte interrate.
3. Il PTCP recepisce i tracciati dei macro corridoi relativi alle linee esterne esistenti e di progetto unitamente a quelle da realizzare interrate come risultanti dal Piano Energetico provinciale e dal Protocollo d'intesa con la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., per l'applicazione dei criteri ERA alla razionalizzazione della rete elettrica in Alta e Altissima tensione (AT/AAT) della media Valtellina di cui alla deliberazione Consiglio Provinciale n. 41 del 22.07 2008.
4. La Provincia, unitamente agli altri soggetti istituzionali coinvolti, definisce criteri e modalità appropriati per l'inserimento paesistico ed ambientale delle nuove linee di trasporto nell'ambito del procedimento speciale di accordo di programma per l'approvazione dei singoli progetti.
5. L'approvazione del progetto nell'ambito del procedimento di accordo di programma, o mediante altro strumento di programmazione negoziata, costituisce automatica variante al PTCP, del quale i tracciati così assentiti entrano a far parte, in applicazione di quanto disposto dall'art.17, comma 12, della l.r.11.3.2005, n.12, e dell'art. 80 delle presenti norme.

6. Fino alla approvazione dei progetti di cui al comma precedente, i tracciati dei corridoi di progetto previsti dal PTCP restano vincolati per gli strumenti urbanistici comunali. Per i tracciati che verranno dismessi a seguito della realizzazione dei nuovi impianti, decadono, a dismissione avvenuta, i vincoli previsti per gli elettrodotti. Le aree fino a quel momento vincolate assumono la disciplina degli ambiti nei quali sono inserite. Ove a tal fine si rendesse necessaria una variante della cartografia del PTCP, essa verrà approvata con la procedura semplificata.

Art. 55 - Infrastrutture di telecomunicazione

1. Il PTCP assume come strategico l'obiettivo di un'accelerazione dello sviluppo della rete telematica nel territorio provinciale.

2. A tal fine la Provincia promuove una serie di iniziative finalizzate ai seguenti scopi:

- uniformare le procedure per la concessione delle autorizzazioni agli operatori di telecomunicazioni (fornitori di servizi e/o di reti) che ne facciano richiesta e promuovere le conferenze dei servizi (vedi d.lgs 198/2002) quando vengano presentate istanze relative all'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni che presuppongano la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, ovvero interessino aree di proprietà di più enti pubblici o privati;
- definire regole univoche per il cablaggio cittadino (vedi d.lgs 198/2002) relativamente alle condizioni dello scavo e oneri connessi;
- facilitare la realizzazione di cunicoli integrati, in grado di ospitare le infrastrutture delle reti di distribuzione di servizi pubblici;
- stimolare il riutilizzo e la condivisione tra più operatori dei siti e infrastrutture connesse (tralicci, parabole, ripetitori) delle reti radiomobili GSM-UMTS già installati e operativi;
- facilitare e stimolare lo sviluppo di infrastrutture e servizi di accesso radio (cellulare, WLL, WiFi, WiMAX) alternativi a quelli "cablati" ove i primi si dimostrino più convenienti/meno invasivi dei secondi, ovvero rappresentino la soluzione che meglio permette di raggiungere località altrimenti difficilmente cablabili;
- realizzare e mantenere aggiornato un archivio telematico delle infrastrutture di rete;
- stimolare un'attività di concertazione tra Comuni, affinché sviluppino una strategia coerente di crescita delle infrastrutture di telecomunicazioni e possano realizzare sinergie nella contrattazione con i fornitori;
- valutare la possibilità di offrire incentivi agli operatori interessati ad investire in infrastrutture evolute di telecomunicazioni nella provincia, incluse le nuove opportunità offerte dalle tecnologie radio di accesso (es. WiFi, WiMAX);
- istituire un osservatorio permanente sull'evoluzione dell'offerta di servizi e di tecnologie di telecomunicazioni/Internet.

3. I PGT e i regolamenti edilizi rendono obbligatoria la predisposizione delle canalizzazioni per il cablaggio interno per tutti gli edifici di nuova costruzione o per quelli di recupero di qualsiasi grado che comportino interventi sugli impianti a rete

Art. 56 - Strade di montagna

1. La materia è regolata dalla d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14016 – Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale.

2. Il PTCP individua quale strumento per la classificazione, regolamentazione dei transiti, costruzione, manutenzione e gestione della viabilità agro-silvo-pastorale, il Piano che le Comunità Montane sono tenute a realizzare.

3. I progetti di strade, oltre a rispettare quanto previsto dalla citata d.g.r., dovranno essere redatti nell'osservanza dei seguenti indirizzi:

- il rilievo dell'area deve raffigurare lo stato dei luoghi, la vegetazione, le acque superficiali e tutti gli elementi utili a verificare l'impatto sul terreno del nuovo manufatto;
- le scelte del percorso devono essere compiute anche con elaborazioni di soluzioni alternative;
- il progetto deve essere corredato di analisi che relazionino sulle preesistenze di carattere geologico (litologia, morfologia, acclività, idrologia, processi geomorfologici in atto, ecc.), di carattere vegetazionale, forestale e botanico, di carattere faunistico, di carattere paesaggistico. Il progetto prevede gli accorgimenti finalizzati a non pregiudicare le preesistenze ambientali-paesistiche;
- i tracciati devono il più possibile essere studiati in modo da compensare scavi e riporti; i materiali di scavo non riutilizzati devono essere rimossi e trasportati a pubbliche discariche, escludendo nel modo più assoluto che si verifichino sotterramenti o danneggiamenti di boschi, di vegetazione, di superfici prative;
- l'attraversamento di sentieri, mulattiere, strade storiche, deve essere risolto garantendo la continuità del percorso;
- l'attraversamento di corsi d'acqua e di vallette anche di piccole entità deve essere risolto con ponti e ponticelli, guadi con selciatone; é vietato il riempimento degli alvei con materiali di riporto;
- lo smaltimento delle acque di scolo o comunque raccolte superficialmente, assicurato mediante canalette, cunette ed altri accorgimenti deve essere recapitato, in tutti i casi possibili, in corpi idrici in grado di assicurare lo smaltimento;
- le scarpate e le opere di pertinenza stradale devono essere regolarizzate e raccordate al terreno circostante; vanno consolidate, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica;
- i muri di sostegno e di controripa di regola debbono essere limitati, evitando altresì di realizzare tratti di notevole lunghezza senza interruzioni; le altezze dei muri vanno contenute entro la misura di ml 3,00 circa. I muri di norma debbono essere eseguiti in pietrame;
- le pavimentazioni dovranno essere eseguite in terra stabilizzata o macadam; ove necessario, possono essere realizzati selciatoni in pietrame e malta.

Art. 57 - Rete dei sentieri e delle piste ciclabili

1. Il PTCP individua la rete principale dei sentieri e delle piste ciclabili di interesse provinciale, evidenziando le tratte esistenti e quelle da integrare (via storica dello Spluga - via Regina, sentiero Italia, sentiero del Sole, Gran via delle Orobie).

2. Il PTCP riconosce l'importanza e affida ai PGT il compito di precisare la localizzazione dei percorsi e la tutela delle viste attive sia statiche che dinamiche.

Art. 58 - Impianti di alberature d'insieme

1. I PGT dettano disposizioni sulle modalità di impianto delle alberature con carattere d'insieme, avendo cura di prescrivere che nelle aree di continuità paesistica (parchi non urbani, formazione di filari alberati, formazione di alberature stradali, sistemazioni esterne di edifici posti al di fuori degli ambiti urbani, ecc.) si utilizzino specie autoctone scelte a seconda dei piani altitudinali di vegetazione.

2. Tali norme non si applicano alle aree urbane, ai giardini di pertinenza degli edifici in contesto urbano, ai parchi urbani ed alle aree di verde pubblico e privato urbane, nelle quali i PGT possono consentire l'utilizzazione anche di specie esotiche purché ecologicamente compatibili e con limitata capacità di diffusione spontanea nell'ambiente naturale.

TITOLO V – Interventi di rilevanza sovracomunale – previsioni insediative e servizi

Art. 59 - Obiettivi e organizzazione delle indicazioni del Piano

1. Il PTCP in attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 15 della l.r. 11.3.2005, n.12 definisce i criteri per l'organizzazione degli insediamenti di portata sovracomunale indicando modalità che favoriscano il coordinamento tra le pianificazioni comunali.

Lo sviluppo del sistema degli insediamenti dei servizi deve avvenire in relazione agli obiettivi strategici definiti all'art. 3 ed in particolare la componente insediativa deve rispettare i seguenti obiettivi specifici:

- gli insediamenti devono operare con l'obiettivo di una razionalizzazione dell'uso del suolo orientando le scelte della pianificazione comunale ad una ottimizzazione delle risorse territoriali e favorendo la cooperazione intercomunale;
- le previsioni insediative devono promuovere la valorizzazione e la tutela delle componenti paesistico ambientali alle quali si attribuisce una valenza quale risorsa paesaggistica di interesse economico sociale;
- l'attività di pianificazione è tesa a raggiungere l'obiettivo della riqualificazione territoriale, prevedendo azioni di piano volte al superamento delle criticità esistenti.

2. Il PTCP interviene sulle attività, sulle scelte insediative e sui servizi che abbiano una rilevanza intercomunale o provinciale. Le indicazioni di piano sono raggruppate secondo le seguenti tematiche:

- contenuti minimi dei PGT
- interventi di rilevanza sovra comunale ed elementi qualitativi per la pianificazione comunale
- insediamenti commerciali di media e grande distribuzione
- servizi di livello intercomunale
- aree sciistiche

Art. 60 - Contenuti minimi dei PGT

1. Il PTCP ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 15 della l.r. 11.3.2005, n.12 indica gli elementi qualitativi per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole, nel Piano dei Servizi.

2. Si definiscono in via generale i *contenuti minimi per i PGT sui temi di interesse sovracomunale*, le indicazioni in merito alle definizioni puntuali e alle specifiche richieste di approfondimento che le presenti norme assegnano ai PGT dei Comuni.

Art. 61 - Interventi di rilevanza sovracomunale ed elementi qualitativi per la pianificazione comunale

1. In considerazione dei contenuti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 della l.r. 11.3.2005, n.12 sono ritenuti di rilevanza sovracomunale in via generale le previsioni territoriali ed urbanistiche che per contenuti socio economici, funzionali, localizzativi hanno rilevanza che supera i confini dei singoli comuni.

Nei commi successivi sono indicati gli elementi qualitativi per la pianificazione comunale con la precisazione di quali valori di crescita sono definiti di interesse sovra comunale.

2. Capacità insediativa residenziale.

2.1 Elementi qualitativi.

La localizzazione delle nuove previsioni abitative deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- massimo utilizzo del patrimonio edilizio esistente del quale va favorito il recupero nelle sue diverse forme;
- massimo utilizzo delle aree interstiziali, dei vuoti urbani e delle aree anche dismesse collocate all'interno della parte di territorio già urbanizzato;
- contenimento dello sviluppo urbano in prossimità dell'attuale area urbanizzata, evitando di determinare saldature tra nuclei originariamente distinti, nonché i creare insediamenti continui lungo gli assi stradali di livello sovra comunale.

2.2 Indicazioni dimensionali

Si considerano di interesse sovra comunale le previsioni insediative che prevedono la crescita rispetto allo strumento urbanistico vigente, espressa in termini volumetrici e valutata in mc vuoto per pieno per la domanda endogena ed esogena, determinata come segue:

Tipologie comuni	Crescita endogena	Crescita esogena
Comuni fino a 1000 abitanti	Mc 10.000	Mc 5.000
Comuni fino a 3000 abitanti	Mc 15.000	Mc 7.500
Comuni sopra 3000 abitanti	Mc 20.000	Mc 10.000
Comuni capo Mandamento	Mc 40.000	Mc 20.000
Comune di Sondrio	Mc 80.000	Mc 20.000

Le quantità riportate nella tabella riguardano gli ambiti di trasformazione collocati sia all'interno che all'esterno del tessuto urbano consolidato.

La provincia, in applicazione ai contenuti dei commi 1 e 2 dell'art. 15 l.r. 12/2005, valuta la capacità insediativa sovracomunale prevista dai PGT, in sede di Valutazione di compatibilità, verificando in particolare l'applicazione degli indirizzi contenuti nelle presenti norme.

3. Capacità insediativa produttiva – Industria ed artigianato

3.1 Elementi qualitativi.

La localizzazione delle nuove previsioni industriali e artigianali deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- massimo utilizzo delle aree e degli edifici produttivi dismessi di cui va favorito il recupero nelle sue diverse forme;
- contenimento dello sviluppo urbano in prossimità dell'attuale area urbanizzata, evitando di determinare saldature tra nuclei originariamente distinti, nonché i creare insediamenti continui lungo gli assi stradali.

3.2 Indicazioni dimensionali

Si considerano di interesse sovra comunale le aree a destinazione artigianale ed industriale che superano i seguenti parametri:

Comuni fino a 2000 abitanti 1 ha
Comuni sopra 2000 abitanti 1,5 ha

La provincia, in applicazione ai contenuti dei commi 1 e 2 dell'art. 15 l.r. 12/2005, valuta la capacità insediativa sovracomunale prevista dai PGT, in sede di Valutazione di compatibilità, verificando in particolare l'applicazione degli indirizzi contenuti nelle presenti norme.

4. Capacità insediativa Attività alberghiera

I PGT promuovono e favoriscono la localizzazione delle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 22 della l.r.16.7.2007, n.15 per le quali il PTCP non fissa particolari limiti di capacità insediativa, purché sia garantita giuridicamente per almeno venti anni la stabilità della destinazione alberghiera originaria, e purché siano rispettati criteri di buon inserimento paesistico.

Art. 62 - Poli attrattori ed aree conurbate

1. Il PTCP ai sensi del' art.9 comma 5, della l.r.11.3.2005, n.12, individua quali poli attrattori provinciali per la presenza di funzioni e servizi sovracomunali, capaci di generare flussi di pendolari per motivi di lavoro, studio, fruizione degli stessi servizi, i comuni di **Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Tirano, Bormio** e per la sola presenza di servizi ospedalieri il comune di Sondalo.

Dal punto di vista delle rilevanti presenze turistiche, in condizioni particolari rispetto alle altre località, assumono tale condizione i comuni di **Livigno, Chiesa in Valmalenco, Madesimo/Campodolcino, Aprica, Bormio**.

2. Per essi, unitamente alle altre località di interesse turistico situate nelle zone montane, i PGT tengono conto dei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane. In questi Comuni il Piano dei servizi analizza la dotazione dei servizi anche in funzione dei bisogni della popolazione fluttuante e contiene l'eventuale previsione dei servizi pubblici aggiuntivi.

3. Per i comuni ricadenti nelle aree conurbate caratterizzate da fenomeni di saldatura intercomunale negli abitati, di **Chiavenna** (comuni di Chiavenna, Piuro, Mese, Prata Campportaccio), di **Morbegno** (comuni di Morbegno, Talamona, Cosio Valtellino), di **Sondrio** (comuni di Sondrio, Castione Andevenno, Montagna, Poggiridenti, Albosaggia) di **Tirano** (comuni di Tirano, Villa di Tirano, Bianzone) l'espressione del parere vincolante di compatibilità col PTCP da parte della Provincia sui PGT e sulle relative varianti, o su atti modificativi della disciplina urbanistica comunque denominati, che, indipendentemente da ogni eventuale suddivisione in distinti atti amministrativi, comportino nuovi insediamenti abitativi di superficie territoriale superiore a 20.000 mq o insediamenti commerciali di grande e media distribuzione, è subordinata alla convocazione della specifica conferenza dei comuni facenti parte della conurbazione per l'espressione del parere in merito all'insediamento.

Per gli ambiti territoriali considerati la Provincia auspica e favorisce la formazione di strumenti urbanistici generali intercomunali, o atti di programmazione negoziata o accordi di programma su settori strategici della pianificazione che abbiano incidenza comprensoriale.

4. La medesima norma di cui al comma precedente si applica anche negli ambiti intercomunali turistici di: Madesimo, Campodolcino; Chiesa Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Bormio, Valdisotto, Valdidentro, Valfurva.

Art. 63 - Aree industriali ed artigianali di espansione di livello sovracomunale

1. Il PTCP indica nelle tavole 6 – Previsioni progettuali strategiche - due aree di espansione industriale ed artigianale di interesse sovracomunale, comprensive dei relativi servizi ed infrastrutture, aventi lo scopo di offrire superfici adeguate allo sviluppo produttivo con caratteristiche di buona infrastrutturazione, di compattezza territoriale e di basso impatto ambientale e paesaggistico. Le due aree sono rappresentate solamente come ambiti indicativi da precisare successivamente, fermo restando che verranno coinvolti nell'attuazione i comuni interessati (Buglio in Monte, Ardenno, Colorina, Forcola, Berbenno di Valtellina, Postalesio).
2. La precisazione del perimetro delle aree, delle norme di attuazione, del regime di utilizzo e del sistema di accessibilità, avverrà nell'ambito di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, con riferimento anche a quanto disposto dall'art. 17, comma 12 della l.r. 11.3.2005 n. 12, su iniziativa della Provincia e con il concorso dei Comuni interessati, con valenza integrativa del PTCP e di variante dello strumento urbanistico dei singoli comuni coinvolti. Nel corso del procedimento dell'accordo di programma si provvederà a dar luogo a momenti di interlocuzione e di partecipazione delle categorie sociali interessate, nonché ad acquisire il parere preventivo di Regione e di ANAS in merito al sistema di accessibilità.
3. Nella convenzione annessa all'accordo di programma di cui al precedente comma, verranno stabilite le modalità per la ripartizione tra i comuni che compartecipano all'intervento dei vantaggi economici e dei costi dell'operazione, perseguendo l'obiettivo di ridurre al massimo le espansioni produttive situate in altre aree.
4. Fino alla saturazione della capacità insediativa di dette aree è esclusa l'individuazione di altre zone industriali e artigianali di nuova formazione nei PGT dei comuni ove è situata l'area di espansione e negli altri interessati dalla relativa attuazione, mentre è consentito l'ampliamento del 20% delle zone esistenti, secondo i criteri qualitativi di cui al secondo comma dell'art.61.

Art. 64 - Il sistema distributivo commerciale

1. Il PTCP persegue il raggiungimento di un equilibrato sviluppo del sistema distributivo commerciale, nella prospettiva della sua modernizzazione, ma in armonia con il rispetto dell'equilibrio territoriale e paesaggistico e con le caratteristiche storiche e tradizionali degli abitati.
2. Il contesto territoriale provinciale è caratterizzato dalla presenza di piccoli Comuni prevalentemente classificati in ambito montano dal Programma triennale per lo sviluppo commerciale Regionale. Anche in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo e la qualificazione della rete commerciale contenuti nel Programma triennale Regionale, i Comuni dovranno orientare la programmazione commerciale secondo i seguenti criteri:
 - salvaguardia ed il consolidamento degli esercizi di vicinato,
 - esclusione di previsioni di nuove grandi strutture di vendita nell'ambito montano e forte disincentivazione in quello non montano,
 - disincentivazione delle medie strutture di vendita di maggior dimensione, valorizzando le strutture le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti locali e con la promozione di servizi di supporto ai centri minori.

La qualificazione dell'offerta commerciale deve avvenire sia mediante la razionalizzazione dei insediamenti commerciali già esistenti le cui dimensioni siano congruenti con l'assetto fisico del territorio, sia attraverso la valorizzazione delle attività integrate nei centri storici.

3. In coerenza con i principi enunciati nei commi precedenti, i Comuni provvedono alla determinazione delle proprie scelte in materia commerciale per insediamenti di media distribuzione, con contenimento della superficie massima entro il limite di mq.500 per quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti e mq. 800 per quelli con popolazione superiore, nel rispetto dei seguenti criteri:

- non siano ubicate nelle aree agricole, nei varchi o corridoi ambientali, nei conoidi, nelle aree di naturalità fluviale;
- non comportino un consumo di suolo attualmente a conduzione agraria o comunque prevalentemente interessato da vegetazione;
- non siano collocate lungo arterie viarie, esistenti ed in progetto, di grande scorrimento urbano ed extraurbano o in prossimità di nodi di traffico significativi.

Fatti salvi tali criteri i Comuni possono prevedere iniziative commerciali di media distribuzione volte a:

- valorizzare le strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti locali e con la promozione di servizi di supporto ai centri minori;
- favorire l'integrazione con i sistemi produttivi ed artigianali tipici locali, in particolare riferiti al comparto agro-alimentare.

La loro localizzazione deve essere convalidata mediante appositi studi di impatto viabilistico con analisi del traffico e risoluzione delle problematiche di accessibilità al sito prescelto.

4. Nella formulazione delle scelte in materia i Comuni dovrà effettuare delle indagini del contesto urbano mediante analisi della domanda, dell'offerta commerciale, delle relazioni tra di esse, delle tendenze evolutive di lungo periodo, della viabilità urbana e dei flussi di traffico, in relazione alla presenza di aste commerciali consolidate e al soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico. In particolare, dovranno essere considerati:

- il rapporto tra abitanti e superfici di vendita rispetto alla presenza di attività di vicinato e medie strutture di vendita;
- le politiche di sostegno per lo sviluppo dei sistemi commerciali urbani e dei centri commerciali naturali quali il miglioramento della qualità degli spazi urbani e commerciali, la razionalizzazione e riqualificazione dello spazio pubblico, gli interventi di arredo urbano, il miglioramento dell'accessibilità, della sosta e della logistica, il sostegno degli esercizi di prossimità dei centri storici;
- il disincentivo al consumo di aree libere in contesti extraurbani per la localizzazione di nuove funzioni commerciali, in particolare medie strutture di vendita ovvero sostegno alla localizzazione in contesti urbani, in ambiti dismessi o comunque oggetto di riqualificazione urbana, con presenza di idonei mix funzionali;
- la garanzia di un'adeguata dotazione di servizi (infrastrutture di accesso, parcheggi, opere di arredo urbano, etc.) ai nuovi insediamenti.

Art. 65 - Servizi di livello intercomunale

1. Il PTCP indica nelle tavole 6.1-10 Previsioni progettuali strategiche, gli edifici adibiti sul territorio provinciale ad importanti servizi in termini di svolgimento delle attività afferenti all'istruzione superiore, alla sanità e alle funzioni amministrative.

2. Il PTCP individua altresì nelle medesime tavole le aree sede di importanti servizi di livello sovracomunale e precisamente:

- l'area dei Bagni del Masino e l'area dei Bagni vecchi e Nuovi di Bormio, ove la riqualificazione e il potenziamento delle attrezzature ivi presenti effettuato negli ultimi anni permette di usufruire di servizi termali e di ricettività di livello elevato;
- l'area in prossimità della località Bachet in comune di Caiolo recante la previsione del potenziamento del campo di golf e la realizzazione di attrezzature per il tempo libero, la ricreazione e lo sport;

- le aree ex sanatoriali in comune di Sondalo e di Prasomaso in comune di Tresivio, per le quali sono auspicati interventi di riconversione funzionale;
- il Polo Fieristico Provinciale di Morbegno ove è prevista il potenziamento delle attrezzature già esistenti anche attraverso mirati interventi, che consentano la programmazione di un'attività multisettoriale e di ospitare più eventi in simultanea, con l'obiettivo di configurare non solo spazio espositivo, ma luogo di confronto e crescita aperto al mondo imprenditoriale e alle realtà associative;
- l'area per il tempo libero sul lago di Novate Mezzola: si tratta di un'area proposta per l'insediamento di attrezzature per il tempo libero e lo sport e di dotazioni ricettive e di ristoro finalizzate alla fruizione della Riserva naturale del lago di Mezzola, del comprensorio Val Codera-Val dei Ratti;
- il Polo tecnologico in comune di Sondrio collocato in prossimità della confluenza del Mallero in Adda. Si tratta di un'area proposta per la riqualificazione delle destinazioni attuali di tipo industriale e di deposito/stoccaggio in previsione di destinazioni di tipo innovativo legate al terziario avanzato, all'innovazione e alla ricerca e fornitura di servizi tecnologici alle imprese, alla residenza, al commercio e alla ricettività.

3. I PGT recepiscono le indicazioni del PTCP e dettagliano gli aspetti urbanistici ed operativi.

4. Per le aree nelle quali sono ubicati servizi di interesse sovracomunale in condizioni di degrado, la Provincia attiva iniziative finalizzate alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dei siti, mediante intesa con i Comuni interessati, nell'ambito di accordi di programma, ai sensi dell'art.34 del d.lgs.18.8.2000, n.267, con riferimento anche a quanto disposto dall'art.17, comma 12, della l.r.11.3.2005, n.12, nonché mediante strumenti di programmazione negoziata, aperti anche ad operatori privati, ai sensi di quanto disposto dal Titolo VI, Capo I, della medesima l.r.11.3.2005, n.12. Tali iniziative possono essere adottate anche al fine della riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle aree degradate di interesse comunale di cui all'art. 29.

Art. 66 - Aree sciistiche

1. Il PTCP individua le aree destinate all'esercizio dello sci e ne riconosce l'importanza ai fini della fruizione turistica della Provincia; in tali aree sono da incentivare le opere di riqualificazione degli impianti di risalita e il miglioramento delle piste, ed è possibile la realizzazione di eventuali nuovi impianti e tracciati. I PGT e le loro varianti individuano, nell'ambito degli areali indicati dal PTCP, le aree già esistenti e gli ampliamenti ritenuti necessari. La previsione di ulteriori ambiti per lo sci da discesa è subordinata a variante al PTCP, mentre la previsione di impianti per lo sci da fondo è demandata ai PGT.

2. I PGT e le loro varianti possono prevedere la realizzabilità delle costruzioni indispensabili all'esercizio degli impianti (stazioni di partenza e arrivo, deposito di mezzi e attrezzature per la battitura delle piste); tali edifici debbono essere ridotti nel numero e nella dimensione, al fine di non interferire negativamente con l'ambiente e il paesaggio e di norma dovranno configurarsi anche per morfologia e tipologia come costruzioni tecnico-impianistiche con connotazione di rimovibilità.

3. In prossimità delle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita possono essere previsti dai PGT edifici destinati al ristoro dei turisti e degli sciatori. I PGT e le loro varianti definiscono le ubicazioni, i limiti di superficie coperta, di volume, e di altezza massima di tali edifici dettando disposizioni affinché la collocazione degli edifici non interferisca con le zone sommitali e di culmine, in particolare modo prevedendo che dai punti di vista principali e più significativi gli edifici non debbono stagliarsi contro il cielo, né interferire con i profili delle creste e della linea dell'orizzonte.

4. I PGT e le loro varianti hanno cura di individuare in rapporto alla capacità di portata degli impianti di risalita adeguate dotazioni di aree per la sosta degli autoveicoli, con obbligo di idonea pavimentazione e/o sistemazione del fondo.

5. I PGT e le loro varianti hanno cura di dettare disposizioni per le piste di sci da discesa sulla base dei seguenti principi:

- I tracciati debbono di norma adattarsi alla configurazione naturale dei suoli; modifiche alla morfologia naturale dei terreni e taglio di alberi sono consentiti solo per eliminare rilevanti pericoli di incidenti. Nel caso di taglio di alberi devono essere previste adeguate forme di compensazione ambientale, con impianto di essenze arboree su altre aree adiacenti. Di norma i bordi delle piste a contatto del bosco seguiranno un andamento sinuoso e irregolare, evitando di configurare la pista come corridoio o canale entro il bosco.
- Le piste devono avere il piano stabilizzato e rinverdito e profilature idonee allo scolo delle acque superficiali; fossi e tubi di drenaggio vanno opportunamente rinverditi o interrati. Le specie erbacee devono essere scelte fra specie autoctone, robuste e adatte alle condizioni climatiche di montagna.
- Le piste debbono essere mantenute anche durante il periodo di mancanza di neve, curando lo sfalcio e il pascolo e risanando i danni che si fossero creati nella gestione della battitura, e ciò al fine di non determinare zone di degrado paesistico nel periodo non invernale.
- Di norma le piste da sci sono tracciate e gestite per l'esercizio dello sci turistico. Possono essere previste nuove piste ed opere di adeguamento delle piste esistenti per l'esercizio dello sci agonistico solo per un numero di piste limitato per ogni area sciabile.
- Le piste dichiarate dismesse devono essere rimboschite con essenze forestali adatte alla zona fitoclimatica e prescelte fra la flora locale, salvo che la loro originaria configurazione sia a prati.

Art. 67 - Rifugi e bivacchi

1. Il PTCP riconosce la speciale valenza che i rifugi alpini ed escursionistici ed i bivacchi ricoprono ai fini della consapevole frequentazione dei paesaggi sommitali; i Comuni nei PGT e nelle loro varianti provvedono ad individuare queste strutture ed a consentire il loro recupero edilizio ed ampliamento ai fini di migliorare la qualità della ricettività (escludendo di norma l'aumento dei posti letto) e la dotazione degli elementari servizi; gli interventi ammessi sui rifugi debbono mantenere le caratteristiche tipologiche e funzionali tipiche dei rifugi e non configurare gli edifici con soluzioni funzionali, tipologiche e dotazioni impiantistiche proprie delle strutture alberghiere; a tal fine la Provincia promuove la revisione dei regolamenti d'igiene comunali per le norme relative a queste costruzioni.

2. La possibilità di costruire nuovi rifugi o bivacchi è ammessa con il contestuale recupero di edifici o strutture già esistenti.

Art. 68 - Sviluppo dei servizi telematici

1. Il PTCP assume come strategico l'obiettivo di una accelerazione dello sviluppo dei servizi telematici nel territorio provinciale; a tal fine la Provincia promuove una serie di iniziative finalizzate ai seguenti scopi:

- Realizzazione di un Polo tecnologico provinciale a forte componente di infrastrutture e servizi ICT e multimediali a disposizione della popolazione e delle imprese presenti sul territorio
- Elaborazione di un piano per lo sviluppo di applicazioni innovative rivolte alla stessa Provincia e/o ad altri soggetti pubblici, eventualmente estendibili alla domanda presente sul territorio.

Il piano avrà la seguente articolazione:

- Analisi delle applicazioni attualmente utilizzate-previste dai diversi settori ed uffici della Provincia
- Analisi delle esigenze espresse dagli altri soggetti pubblici e dalla domanda "privata" (famiglie, soggetti economici)
- Definizione di un piano condiviso di sviluppo che individui le priorità di azione, i tempi, i soggetti coinvolti e le responsabilità per l'implementazione di nuove applicazioni telematiche
- Selezione dei fornitori e valutazione delle eventuali partnership o forme di project financing, revenue sharing ecc.
- Elaborazione di un Piano di azione condiviso tra la Provincia, gli enti locali e i principali soggetti privati esterni che si ritiene possibile coinvolgere nello sviluppo di nuovi servizi ad essi rivolti e/o estendibili alla domanda presente sul territorio.

Art. 69 - Smaltimento dei rifiuti

1. La seconda revisione del Piano Provinciale Rifiuti, approvata con deliberazione del consiglio provinciale n. 59 del 26.11.08 (approvata con d.g.r. 8908 del 27.01.09) prevede che la Provincia di Sondrio faccia ricorso allo smaltimento extra provinciale dei propri rifiuti ma realizzi anche un impianto per il trattamento (biostabilizzatore).

2. Anche in funzione della bacinizzazione regionale della gestione in ordine allo smaltimento dei rifiuti, la scelta provinciale ricade, prevalentemente, su una forma di smaltimento stabile nel tempo presso impianti ubicati fuori provincia.

3. La realizzazione dell'impianto ipotizzato o di altro impianto per il trattamento, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani verrà ubicata con precisione, scegliendo tra gli ambiti territoriali indicati nelle deliberazioni di cui al comma 1.

4. Qualora si rendesse necessario, per mutate disposizioni normative o per motivi di efficienza, efficacia ed economicità la realizzazione di altri impianti in Provincia di Sondrio, dovranno essere rispettati i seguenti criteri, fatto salvo quanto previsto dalle d.g.r. 6581/08 e 8908/09:

- individuare una localizzazione il più baricentrica possibile rispetto all'origine dei rifiuti, onde rendere minimo l'impatto economico e ambientale legato al trasporto dei rifiuti stessi;
- pervenire ad una valutazione, anche modellizzata, dell'inquinamento ambientale e della ricaduta di inquinanti in prossimità della o delle localizzazioni ipotizzate, anche reperendo i dati attuali di inquinamento ambientale (in particolare concentrazioni di Nox e PM10) ed i dati meteorologici (distribuzione delle direzioni e della velocità del vento, temperature, gradienti termici, ecc.), così da simulare gli effetti di dispersione e di ricaduta sul territorio delle diverse componenti presenti nei fumi;
- far precedere il progetto da uno studio di fattibilità che affronti e metta in evidenza i seguenti elementi:
 - minimizzazione dell'impatto visivo e corretto inserimento paesistico dell'impianto escludendo comunque localizzazioni in ambiti di particolare valore sotto questo punto di vista;
 - possibilità di utilizzare il calore di scarico dell'impianto per una pluralità di scopi (riscaldamento invernale, raffrescamento estivo, refrigerazione industriale, fornitura di vapore ad utenze industriali interessate).
 - corredare il progetto preliminare dell'impianto anche delle modalità di smaltimento di scorie, ceneri volanti e residui della depurazione fumi.

5. La Provincia, sulla base di tali proposte definirà la localizzazione effettiva, mediante approvazione del relativo progetto; l'approvazione da parte della Provincia di tale localizzazione

costituisce automatica variante al PTCP, del quale la localizzazione, così assentita, entra a far parte.

6. Fatto salvo il rispetto di quanto sopra indicato, l'approvazione degli impianti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3.4.2006, n.152 sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

TITOLO VI - Piano di Bilancio idrico

Art. 70 - Finalità e ambito di applicazione

Il "Piano di Bilancio idrico" dei bacini idrografici della provincia di Sondrio (di seguito PBI), è lo strumento mediante il quale è definito il bilancio idrico delle acque superficiali e sotterranee, ai sensi dell'art. 145 del D. Lgs 152/06 e concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06.

Il PBI, in conformità alla Direttiva Quadro 2000/60/CE in materia di acque, contiene le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse necessarie per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni.

Il PBI è diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili od attivabili e i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- tutelare e utilizzare la risorsa idrica secondo i principi di solidarietà salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni futura di fruire un patrimonio ambientale e paesaggistico integro;
- razionalizzare gli usi evitando lo spreco e favorendo il riuso delle risorse al fine di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli squilibri idrologici;
- sviluppare gli usi non convenzionali delle acque, quali gli usi ricreativi e la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi;
- tutelare i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua e il relativo contesto.

La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale attraverso la pianificazione delle utilizzazioni delle acque al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle acque stesse e degli ecosistemi ad esse associati ed a consentire un consumo idrico sostenibile.

Il PBI si applica ai corpi idrici superficiali e sotterranei della provincia di Sondrio.

Art. 71 - Definizioni

Ai fini del presente PBI si intende per:

Portata media annua naturale $Q_{media, nat}$: è la portata media annua in una generica sezione del reticolo idrografico superficiale in assenza degli effetti modificativi della portata indotti dalle derivazioni e restituzioni connesse ai diversi usi dell'acqua;

Portata media annua antropizzata $Q_{media, antr}$: è la portata media annua in una generica sezione del reticolo idrografico superficiale in presenza degli effetti modificativi della portata indotti dalle derivazioni e restituzioni connesse ai diversi usi dell'acqua;

Portata media annua naturale di magra $Q_{magra, nat}$: è calcolata in base alla stima del deflusso di base medio annuo ottenuto dalla ricostruzione dei meccanismi di infiltrazione delle precipitazioni e di restituzione dei deflussi sotterranei per via ipodermica e profonda, in assenza degli effetti modificativi della portata indotti dalle derivazioni e restituzioni connesse ai diversi usi dell'acqua;

Portata media annua antropizzata di magra $Q_{magra, antr}$: è calcolata in base alla stima del deflusso di base medio annuo ottenuto dalla ricostruzione dei meccanismi di infiltrazione delle precipitazioni e di restituzione dei deflussi sotterranei per via ipodermica e profonda, in presenza degli effetti modificativi della portata indotti dalle derivazioni e restituzioni connesse ai diversi usi dell'acqua;

Tratto: porzione di corso d'acqua come risultante dalla definizione del reticolo idrografico individuato nel sistema informatico SIBCA (Sistema Informatico Bacini e Corsi d'Acqua) della Regione Lombardia;

Tratto naturale: tratto caratterizzato da portata naturale;

Tratto antropizzato: tratto caratterizzato da portata antropizzata;

Indice $I_{media, antr}$ della portata media annua antropizzata rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale; è indicato nella Tav. 1 del PBI; è calcolato come rapporto percentuale tra la portata media annua antropizzata $Q_{media, antr}$ e la portata media annua naturale $Q_{media, nat}$:

$$I_{media, antr} = \frac{Q_{media, antr}}{Q_{media, nat}};$$

l'indice è classificato nelle seguenti classi:

Classe C1: criticità moderata o nulla: $I_{media, antr} > 35 \%$

Classe C2: criticità media: $20 \% < I_{media, antr} \leq 35 \%$

Classe C3: criticità elevata: $10 \% < I_{media, antr} \leq 20 \%$

Classe C4: criticità molto elevata: $I_{media, antr} = 10 \%$.

Indice $I_{magra, antr}$ della portata media annua antropizzata di magra rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale di magra; è indicato nella Tav. 2 del PBI; è calcolato come rapporto percentuale tra la portata media annua antropizzata di magra $Q_{magra, antr}$ e la portata media annua naturale $Q_{media, nat}$:

$$I_{magra, antr} = \frac{Q_{magra, antr}}{Q_{media, nat}};$$

l'indice è classificato nelle seguenti classi:

Classe C1: criticità moderata o nulla: $I_{magra, antr} > 20 \%$

Classe C2: criticità media: $10 \% < I_{magra, antr} \leq 20 \%$

Classe C3: criticità elevata: $5 \% < I_{magra, antr} \leq 10 \%$

Classe C4: criticità molto elevata: $I_{magra, antr} \leq 5 \%$.

Indice I_{serb} rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di irregolarità indotto dai serbatoi artificiali sul regime dei corsi d'acqua; è indicato nella Tav. 3 del PBI; è calcolato come rapporto percentuale tra il volume utile del serbatoio o del complesso di serbatoi V_{serb} e il volume di deflusso medio annuo naturale nella sezione di restituzione D_{medio} :

$$I_{serb} = \frac{V_{serb}}{D_{medio}};$$

l'indice è classificato nelle seguenti classi:

Classe C1: criticità moderata o nulla: $I_{serb} \leq 10 \%$

Classe C2: criticità media: $10 \% < I_{serb} \leq 20 \%$

Classe C3: criticità elevata: $20 \% < I_{serb} \leq 35 \%$

Classe C4: criticità molto elevata: $I_{serb} > 35 \%$.

Indice I_{LIM} rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di inquinamento LIM nello scenario "portate medie annue antropizzate di magra"; è indicato nella Tav. 4 del PBI; corrisponde alla classe di qualità LIM calcolata in base alle concentrazioni dei principali macrodescrittori (escludendo E. coli, parametro caratterizzato da una forte incertezza, e l'ossigeno disciolto, per il quale non vi sono dati sufficienti ad una elaborazione) ottenute come rapporto tra i carichi emessi dagli impianti di depurazione e la portata media annua antropizzata di magra lungo i tratti a valle dello scarico; i carichi emessi sono determinati in base al prodotto delle concentrazioni massime ammissibili allo scarico, di cui alle tabelle di legge, per le portate di riferimento delle rispettive popolazioni equivalenti di progetto servite dagli impianti stessi; l'indice è classificato nelle classi C1, C2, C3, C4: la classe C1 corrisponde alle classi di qualità LIM 1 (ottima) e 2 (buona), la classe C2 corrisponde alla classe di qualità LIM 3 (sufficiente), la classe C3 corrisponde alla classe di qualità LIM 4 (scadente), la classe C4 corrisponde alla classe di qualità LIM 5 (pessima);

Indice I_{IFF} rappresentativo della connettività e della funzionalità ecologica; è indicato nella Tav. 5 del PBI; l'indice è basato sullo studio della funzionalità fluviale IFF, disponibile per i seguenti corsi d'acqua: Adda, Mera, Mallero, Cervio, Liro, Livrio, Madrasco, Poschiavino e Spoel; l'indice è articolato nelle classi C1, C2, C3, C4; la classe C1 corrisponde alla classe di qualità IFF III/IV, IV,

IV/V e V; la classe C2 corrisponde alla classe di qualità IFF III, la classe C3 corrisponde alla classe di qualità IFF II e II/III, la classe C4 corrisponde alla classe di qualità IFF I e I/II;

Indice I_L rappresentativo delle lunghezze dei corsi d'acqua non sottesi dagli impianti idroelettrici per settori del territorio provinciale; è indicato nella Tav. 6 del PBI; rappresenta, per ciascuno dei settori del territorio provinciale indicati nella Tav. 6 la lunghezza complessiva dei tratti non sottesi dalle derivazioni idroelettriche, in percentuale rispetto alla lunghezza complessiva dei tratti del reticolo idrografico contenuto nello stesso settore, ad esclusione dei tratti di reticolo che sottendono bacini di superficie minore di 5 km²; l'indice varia tra 0%, settori con tratti fluviali totalmente sottesi da derivazioni idroelettriche, a 100%, settori con tratti fluviali totalmente esenti da derivazioni idroelettriche;

Indice $I_{rischio}$ rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corso d'acqua di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/06; è indicato nella Tav. 6 del PBI; è definito in funzione della classe di criticità più elevata tra quelle corrispondenti ai seguenti indici:

Indice $I_{media, antr}$;

Indice $I_{magra, antr}$;

Indice I_{serb} ;

Indice I_{LIM} ;

Indice I_{IFF} ;

l'indice $I_{rischio}$ è classificato nelle seguenti classi:

Classe R1: rischio moderato o nullo

Classe R2: rischio medio

Classe R3: rischio elevato

Classe R4: rischio molto elevato.

Art. 72 - Contenuti ed elaborazioni

Il PBI è costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica

Elaborati cartografici:

Tav. 1 Carta dell'indice $I_{media, antr}$ della portata media annua antropizzata rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale, con l'esclusione dei piccoli bacini di superficie minore di 5 km², in scala 1:100.000;

Tav. 2 Carta dell'indice $I_{magra, antr}$ della portata media annua antropizzata di magra rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni rispetto alla portata media annua naturale di magra, con l'esclusione dei piccoli bacini di superficie minore di 5 km², in scala 1:100.000;

Tav. 3 Carta dell'indice I_{serb} rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di irregolarità indotta dai serbatoi artificiali sul regime dei corsi d'acqua, con l'esclusione dei piccoli bacini di superficie minore di 5 km², in scala 1:100.000;

Tav. 4 Carta dell'indice I_{LIM} rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di inquinamento LIM nello scenario "portate medie annue antropizzate di magra", con l'esclusione dei piccoli bacini di superficie minore di 5 km², in scala 1:100.000;

Tav. 5 Carta dell'indice I_{IFF} rappresentativo della connettività e della funzionalità ecologica, in scala 1:100.000;

Tav. 6 Carta dell'indice di rischio $I_{rischio}$ rappresentativo per ogni tratto del reticolo idrografico, con l'esclusione dei piccoli bacini di superficie minore di 5 km², del rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corso d'acqua di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06, in scala 1:100.000; carta dell'indice I_L rappresentativo delle lunghezze dei corsi d'acqua non sottesi dagli impianti idroelettrici per settori del territorio provinciale, in scala 1:400.000.

Art. 73 - Quadro conoscitivo

Il PBI fornisce i dati conoscitivi - fisici ed antropici - dei corpi idrici superficiali e sotterranei del territorio provinciale e contiene i relativi bilanci idrologico ed idrico.

Il bilancio è calcolato sulla base delle conoscenze acquisite al momento dell'adozione del presente piano.

Il territorio provinciale è suddiviso nei sottobacini individuati dal sistema SIBCA (Sistema Informatico Bacini e Corsi d'Acqua) della Regione Lombardia.

Sono individuate le condizioni di rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corso d'acqua di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06, in relazione alle criticità a carico del reticolo in funzione delle caratteristiche idrologiche del bacino e degli utilizzi idrici coordinati con gli aspetti paesistici e ambientali. Sono altresì individuate le condizioni di sfruttamento dei corpi idrici sotterranei.

Art. 74 - Bilancio idrico superficiale

Il bilancio è determinato in tutti i tratti del reticolo idrografico della Provincia di Sondrio individuati dal sistema SIBCA (Sistema Informatico Bacini e Corsi d'Acqua) della Regione Lombardia.

Per l'applicazione delle seguenti norme in ogni tratto del reticolo idrografico provinciale viene considerata la classificazione del rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corso d'acqua di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06, rappresentata nella Tav. 6 del piano.

Art. 75 - Disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici superficiali

Non possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua:

nei bacini montani aventi superficie inferiore a 5 km²;

nei tratti dei corsi d'acqua in cui l'indice I_L , determinato per sottobacini e indicato nella cartografia riportata nella Tav. 6, sia inferiore al 40%;

lungo l'intero corso delle aste principali dell'Adda e del Mera.

nelle aree di elevato interesse naturalistico e paesaggistico individuate nel PTCP, nei Parchi Nazionali e Regionali, nelle Riserve Naturali, nei SIC e nelle ZPS;

nei tratti di corsi d'acqua classificati a rischio R3 e R4 riportati nella Tav. 6 del PBI;

Possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua nei tratti di corsi d'acqua classificati a rischio R1 e R2, riportati nella Tav. 6 del PBI, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, a condizione che:

la classe di rischio del tratto di corso d'acqua non superi per l'effetto della nuova derivazione la classe R2;

non sia compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti nel Programma Regionale di Tutela ed Uso delle Acque.

Possono essere attuate nuove derivazioni d'acqua per usi di interesse locale, quando sussistano esigenze di approvvigionamento non altrimenti soddisfacenti, anche in deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, nei seguenti casi:

per il consumo umano.

per l'uso irriguo, limitatamente al periodo di irrigazione e a condizione che la portata massima derivata non ecceda i 40 l/s, che la dotazione specifica non superi 1 l/s per ettaro di superficie da irrigare e che il volume complessivo di prelievo non superi i 300.000 mc all'anno.

per derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione non superiore ai 30 kW, utilizzate per autoconsumo in loco (alpeggi, rifugi, abitazioni rurali, case sparse, piccoli

agglomerati, ecc.) o per alimentare zone sprovviste di linee elettriche e nel caso in cui l'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione non sia attuabile per motivi tecnico-economici. per altri usi, se effettuati in serie ed in subordine agli usi potabile ed irriguo assentibili entro i limiti di prelievo di cui alle precedenti lettere a) e b) e purché non comportino un aumento delle portate derivate o del periodo di prelievo.

Il rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni è subordinato alla presentazione da parte del concessionario di studi specifici relativi agli ecosistemi dei corsi d'acqua interessati dalla derivazione, comprendenti la valutazione di ciascun aspetto di criticità preso in considerazione dal presente Piano e le eventuali proposte di misure, a carico del concessionario, di riduzione delle suddette criticità, di riqualificazione dell'ambiente fluviale e di miglioramento del Deflusso Minimo Vitale. In ogni caso dovranno essere rispettati gli obbiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06.

Art. 76 - Disciplina delle derivazioni d'acqua da corpi idrici sotterranei

Al fine di preservare le zone di ricarica dei circuiti idrogeologici montani alimentanti le emergenze sorgentizie, nonché le zone di alimentazione delle falde di fondovalle rappresentanti una risorsa strategica e allo stesso tempo vulnerabile, la derivazione di acque sotterranee è subordinata alle seguenti verifiche:

congruità della richiesta in relazione alle strategie di risparmio idrico;
disponibilità di risorse di minor pregio eventualmente derivanti dal riuso, compatibilmente con la destinazione d'uso da soddisfare.

rispetto dell'equilibrio idrogeologico della falda di interesse;

non interferenza con le aree di alimentazione delle emergenze sorgentizie;

non interferenza con le "zone di tutela" assoluta e "zone di rispetto" dei punti di prelievo delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

adozione, nella perforazione di pozzi, di tecnologie ed accorgimenti tecnici atti ad impedire la connessione di falde differenti.

Per il bacino dell'Adda tra Tirano e Fuentes, in cui il PBI rileva il rischio di un elevato sfruttamento del sistema idrogeologico alimentante le emergenze sorgentizie, le verifiche di cui al comma precedente dovranno anche comprendere:

la stima del bilancio idrico sotterraneo del bacino di alimentazione dell'opera di captazione, riferito alle condizioni medie annue e a quelle stagionalmente più critiche.

la valutazione degli effetti indotti dall'opera di captazione nei riguardi delle altre emergenze sorgentizie presenti nel bacino di alimentazione.

la stima degli effetti modificativi indotti dall'opera di captazione sulla ricarica degli acquiferi di fondovalle.

L'Autorità d'Ambito, nella predisposizione della propria pianificazione propone, tenendo conto degli approfondimenti conoscitivi contenuti nel presente Piano, l'individuazione delle "zone di tutela assoluta" delle "zone di rispetto" e delle "zone di protezione" di cui all'art. 94 del D. Lgs 152/2006.

Art. 77 - Aggiornamenti e revisioni

Il PBI viene aggiornato a cura della Provincia di Sondrio almeno ogni 5 anni, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio.

Il Piano con la potrà essere aggiornato con il piano di gestione di cui all'art. 117 del D. Lgs. 152/06.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 78 - Piano Territoriale d'Area

1. Al fine della promozione dello sviluppo del territorio della Media ed Alta Valtellina, mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale ed il governo delle opportunità economiche, nel contesto di una visione unitaria delle azioni e degli investimenti, pur nel rispetto e nella esaltazione del principio di sussidiarietà tra gli Enti partecipanti, nonché della salvaguardia della sostenibilità ambientale, il PTCP favorisce la predisposizione di un Piano Territoriale d'Area per il territorio considerato. Esso è attuato in base al protocollo di intesa già stipulato a tal fine tra la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, il Parco Nazionale dello Stelvio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, come richiamato nel PTR, e degli atti ad esso successivi, ovvero la Delibera di Giunta Regionale n. 8759 del 22 dicembre 2008 e la Delibera di Giunta Provinciale n. 65 del 11 marzo 2009 .

I comuni interessati dal Piano Territoriale regionale d'area sono: Teglio, Aprica, Bianzone, Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Lovero, Tovo, Mazzo, Vervio, Grosotto, Grosio, Sondalo, Valdisotto, Valfurva, Bormio, Valdidentro e Livigno.

2. Obiettivo fondamentale del Piano Territoriale d'Area, tenuto conto dei contenuti, criteri ed indirizzi del PTR, è quello di individuare:

le ipotesi di sviluppo socio-economico e territoriale nonché le misure di compatibilità ambientale delle azioni previste, relativamente a diversi scenari ipotizzabili, valorizzando ed esaltando i caratteri territoriali/ambientali alpini;

le ricadute territoriali delle azioni proposte con particolare attenzione alla qualificazione/riqualificazione delle potenzialità turistiche dell'area, incentivando forme e modi d'uso turistico-ricreativo a basso impatto;

le misure atte a garantire uno sviluppo sostenibile del territorio rurale, comprese forme di promozione delle produzioni tipiche e locali;

gli interventi infrastrutturali necessari al miglioramento della complessiva rete di collegamento/accessibilità compresa l'indicazione di forme di mobilità sostenibile e/o forme alternative di trasporto;

le azioni di tutela e riqualificazione ambientale-paesistica (con particolare riferimento ai territori di intensiva infrastrutturazione turistica ed agli ambiti ove siano necessari interventi di rinaturazione e/o riassetto idrogeologico/ambientale);

la programmazione economico-temporale degli interventi con particolare attenzione all'ottimizzazione delle risorse;

gli strumenti di monitoraggio dell'attuazione delle politiche, programmi e progetti contenuti nel Piano Territoriale d'Area.

2 bis. In coerenza con gli obiettivi generali, la proposta di PTR dovrà sviluppare le azioni riferite alle seguenti aree tematiche territoriali:

- riqualificazione domini sciabili in particolare per le aree inserite nel Parco Nazionale dello Stelvio;

- riqualificazione della Val Pola;

- mitigazioni tangenziale di Tirano;

- inserimento ambientale e territoriale della variante Santa Lucia,

- ipotesi di prolungamento della ferrovia tratto Tirano_Bormio e progetto interporto di Tirano;

- recupero e rifunzionalizzazione dell'ospedale E. Morelli di Sondalo;

- qualificazione dell'area Trivigno- Mortirolo;

- ipotesi metanodotto tratta Teglio-Tirano .

3. Il Piano Territoriale d'Area si configura come strumento di pianificazione-programmazione d'area vasta, finalizzato a coordinare un insieme di politiche, programmi e progetti, aventi valenza territoriale. L'approvazione avviene con le modalità e la valenza di

quanto disposto all'art.21 della l.r.11.3.2005, n.12, unitamente ad apposita Valutazione Ambientale Strategica atta a valutare nella loro complessità le azioni, i programmi ed i progetti contenuti nel piano medesimo.

Art. 79 - Esame paesaggistico dei progetti – Monitoraggio sullo stato del paesaggio

1. Il PTCP persegue la qualità della progettazione edilizia quale elemento fondamentale per la salvaguardia dei valori tradizionali e culturali dell'abitare della Valtellina e della Valchiavenna. Tali valori devono essere garantiti sia negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, sia nel resto del territorio.

2. Negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico, mediante provvedimento specifico in applicazione dell'art.136 del d.lgs.22.1.2004, n.42, oppure ope legis in applicazione di quanto disposto dall'art.142 del medesimo d.lgs.22.1.2004, n.42, l'esame paesaggistico dei progetti viene effettuato nel procedimento di autorizzazione paesaggistica previsto e disciplinato dall'art.146 del predetto d.lgs.

3. Ai fini di cui al comma precedente i Comuni e le Comunità montane, per l'esercizio delle competenze sub-delegate dall'art.80 della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinano la istituzione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, di cui all'art.148 del d.lgs.22.1.2004, n.42, ed all'art.81 della l.r.11.3.2005, n.12, nel rispetto dei Criteri dettati con d.g.r. n.VIII/2121 del 15.3.2006, nonché con d.g.r. VIII/7677 del 6.8.2008. Eventuali provvedimenti regionali modificativi dei criteri predetti trovano immediata ed automatica applicazione, senza che sia necessaria alcuna modifica delle presenti norme.

4. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa sub-delegate dall'art.80 della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni ed integrazioni, la Provincia, con apposito provvedimento di natura regolamentare, disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio, prevista dall'art.148 del d.lgs.22.1.2004, n.42, e successive modificazioni, nel rispetto delle apposite direttive regionali.

5. L'esame paesaggistico dei progetti di intervento deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni aventi valenza di piano territoriale paesaggistico, ai sensi dell'art.143 del d.lgs.22.1.2004, n.42, nonché delle direttive regionali impartite con d.g.r. n.VIII/2121 del 15.3.2006, e con la documentazione prescritta dal d.p.c.m. 12.12.2005.

6. Negli ambiti non soggetti ai vincoli paesaggistici di cui al precedente 2° comma i progetti di interventi che comunque incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame di impatto paesistico, secondo quanto previsto dalla Parte IV della Normativa del PTPR, nonché dalle linee guida di cui alla d.g.r. n.11045 dell'8.11.2002.

7. La Provincia provvede, con rapporto periodico sullo stato del paesaggio, ad aggiornare ed integrare le situazioni di degrado o rischio di degrado emergenti e a monitorare gli effetti delle politiche di riqualificazione paesaggistica e di contenimento dei fenomeni di degrado messi in atto.

Il rapporto dovrà essere effettuato con cadenza triennale.

Art. 80 - Revisione e varianti del Piano

1. Il PTCP entra in vigore con la pubblicazione dell'avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, alle condizioni indicate nell'art.17, comma 10, della l.r.11.3.2005, n.12.

2. Qualsiasi variazione del PTCP, non rientrante fra quelle previste dai commi 11 e 12 dell'art.17 della l.r.11.3.2005, n.12, soggiace al procedimento ordinario di formazione ed approvazione del PTCP, come disciplinato dal medesimo art.17.

3. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 17 comma 11 della l.r. 11.3.2005, n.12, sono considerate varianti non sostanziali, assoggettate a procedura semplificata, le modifiche che si rendano necessarie per:

- a) la correzione di errori materiali;
- b) l'aggiornamento cartografico del Piano;
- c) lo sviluppo e la definizione localizzativa di interventi già in esso previsti;
- d) la precisazione a scala locale di delimitazioni di ambiti, sulla base di rappresentazioni di maggiore dettaglio, senza che incidano sulle strategie generali del piano;
- e) lo sviluppo e la definizione delle concertazioni di cui al comma 7 del precedente art.2.

4. Le modifiche di cui al comma precedente vengono approvate con procedura semplificata, sulla base di apposita relazione istruttoria del competente Servizio Provinciale.

5. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 17 comma 12 della l.r. 11.3.2005, n.12, comporta automatica variazione del PTCP, senza alcuna altra formalità, l'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della Provincia, di :

- a) strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
- b) intese istituzionali di cui all'art.57 del d.lgs.31.3.1998, n.112;
- c) accordi di programma ai sensi dell'art.34 del d.lgs.18.8.2000, n.267;
- d) nuove istituzioni o modifiche ai PLIS approvati ai sensi della d.g.r. 8/6141 del 12 dicembre 2007.

6. Nei casi di cui al precedente comma 5, la Provincia provvede, di conseguenza, qualora necessario, ad adeguare la cartografia del PTCP.

Art. 81 - Valutazione di compatibilità

1. Ai sensi dell'art.13, comma 5, della l.r.11.3.2005, n.12, la Provincia valuta la compatibilità del Documento di Piano con il proprio PTCP entro 120 giorni dal ricevimento dei relativi atti.

2. A tal fine il competente Servizio della Provincia verifica la sua completezza rispetto a quanto prescritto dalla disciplina vigente. In caso di carenze documentali ne da comunicazione al Comune interessato, chiedendone la integrazione. Sino ad avvenuta integrazione il termine di cui al precedente comma è sospeso.

3. Il competente Servizio della Provincia ne esamina il contenuto al fine di verificare la coerenza complessiva delle strategie e delle previsioni del PGT rispetto agli indirizzi e prescrizioni del PTCP. In particolare, la verifica riguarda:

- la coerenza con gli obiettivi assunti dal PTCP;
 - il rispetto delle disposizioni del PTCP aventi carattere prescrittivo, con particolare riferimento ai suoi contenuti relativi alla componente paesistico-ambientale, della difesa del suolo e delle acque e delle aree destinate all'agricoltura;
 - il recepimento delle previsioni di grandi infrastrutture di interesse sovracomunale;
- la coerenza delle previsioni rispetto ai parametri quantitativi e qualitativi indicati dalle presenti norme del PTCP;
- l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della valenza paesaggistica del PGT.

4. Il procedimento di verifica si conclude con la emissione di un parere di integrale compatibilità, di compatibilità condizionata e di incompatibilità. Nel caso di compatibilità condizionata, il parere contiene le osservazioni rispetto alle quali si chiede al Comune di adeguarsi in sede di approvazione definitiva.

5. Qualora il Comune presenti con gli atti di PGT proposta di modifica o integrazione del PTCP, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di Giunta Provinciale. Delle determinazioni assunte dalla Giunta Provinciale è data comunicazione al Comune, al fine della scelta di cui all'art.13, comma 5, della l.r.11.3.2005, n.12. La proposta si intende respinta qualora la Provincia non si pronunci in merito entro 120 giorni dalla avvenuta trasmissione.

Art. 82 – Sistema informativo territoriale – SIT

1. La Provincia concorre all'organizzazione dell'informazione territoriale sotto forma di SIT e partecipa alla costituzione ed alla formazione del SIT integrato della Lombardia, favorendo la crescita e la diffusione della cultura dell'informazione territoriale a scala provinciale.

2. Al fine dell'implementazione del SIT integrato tra Provincia, Regione ed Enti locali, gli elaborati dei PGT dei Comuni dovranno essere trasmessi in Provincia in formato digitale secondo le specifiche regionali; le modalità di consegna degli elaborati digitali saranno oggetto di specifico regolamento.